

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

298° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 8
2 ^a - Giustizia	» 15
3 ^a - Affari esteri	» 22
4 ^a - Difesa	» 25
5 ^a - Bilancio	» 29
6 ^a - Finanze e tesoro	» 34
7 ^a - Istruzione	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 53
10 ^a - Industria	» 74
11 ^a - Lavoro	» 79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 84

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i> 89
--	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 91
-----------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 98
Anagrafe tributaria	» 99
Riforma amministrativa	» 100
Sull'affare Telekom-Serbia	» 102
Mitrokhin	» 112

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 114
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 116
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 117
10 ^a - Industria - Pareri	» 126
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 127
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 128

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 129
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

16^a Seduta*Presidenza del Presidente della 4^a Commissione*
CONTESTABILE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate» (n. 227)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.86 e dell'articolo 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In apertura di seduta, il presidente CONTESTABILE dà conto delle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli con le seguenti condizioni: che all'articolo 3, comma 6, la parola: "riassorbibile" sia sostituita dalle seguenti: "da riassorbire"; che all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 1", siano inserite le seguenti: "comma 4, terzo periodo," e dopo le parole "articolo 33, comma 2," siano inserite le seguenti: "terzo periodo,"; che all'articolo 16, comma 2, nel secondo periodo, siano sostituite le parole: "sulle risorse finalizzate" con le seguenti: "quale finalizzazione prioritaria delle risorse destinate".

La Commissione osserva, inoltre, in relazione agli articoli 2 e 5, che nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione illustrata dal Governo si precisano gli oneri contributivi ma non vengono evidenziati e quantificati gli oneri derivanti dagli effetti pensionistici prodotti dal nuovo sistema di parametri, e che non appare quindi dimostrata la copertura dei suddetti oneri attraverso l'assoggettamento dei nuovi benefici alle relative ritenute, sia per quanto attiene agli effetti derivanti dalle anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali di cui all'articolo 5, sia per quanto riguarda gli effetti della disciplina di cui all'articolo 2 a regime».

Il senatore NIEDDU pone l'accento sull'elevato valore intrinseco delle osservazioni contenute nella bozza di parere contrario da lui già proposta alla Commissione nella seduta del 19 maggio, sottoscritta, peraltro, dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari facenti capo all'opposizione e precisamente dai senatori Bedin, Filippelli, Guerzoni, Pascarella, Stanisci. Tali osservazioni riassumono le posizioni dei partiti di opposizione in ordine al provvedimento all'esame delle Commissioni riunite e meritano, a suo avviso, un attento e ponderato esame da parte del governo e della maggioranza.

Conclude chiedendo la disponibilità dei relatori ai fini di una riformulazione sotto forma di condizioni delle osservazioni formulate dai relatori nella loro proposta di parere e riformulando, al contempo, la precedente bozza di parere contrario dal seguente tenore:

«Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa esaminato lo schema di decreto approvato dal Governo nella seduta del 18 aprile 2003,

considerato che il passaggio dal sistema dei livelli stipendiali del pubblico impiego ad un altro basato su parametri doveva garantire, come chiaramente indicato dall'articolo 7 comma 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86, il riconoscimento della specificità del personale militare e delle Forze di polizia;

tenuto conto che tale specificità si sostanzia nel valore che assumono nell'ordinamento delle Forze armate e delle Forze di polizia, nell'organizzazione del lavoro, nei regolamenti di disciplina e finanche nei codici penali militari sia il grado posseduto che le funzioni svolte e le competenze funzionali acquisite nel tempo con il maturare dell'anzianità di servizio;

preso atto che tale condizione non è assolutamente tutelata dal provvedimento approvato dal Governo che interviene tramutando le posizioni stipendiali acquisite in posizioni parametriche secondo uno schema puramente gerarchico che penalizza decisamente i ruoli iniziali e non premia neppure adeguatamente i ruoli intermedi e soprattutto le posizioni apicali di tali ruoli creando addirittura delle «retrocessioni» di posizione rispetto a quelle consolidate nei livelli e determinando una serie di spere-

quazioni che rischiano di produrre effetti distorsivi nel tempo, condizionando negativamente anche le future contrattazioni:

considerato in particolare che appare assolutamente necessario:

1) correggere la scelta di attribuire incrementi pari a zero per le qualifiche di accesso al ruolo iniziale dei volontari e degli agenti prevedendo anche per il parametro 101,25 un incremento stipendiale non inferiore al valore medio di quelli corrisposti negli altri parametri;

2) migliorare la posizione parametrica per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente, degli assistenti e agenti e ruoli equivalenti che dovrebbero essere collocati in una posizione intermedia tra il parametro 113,50 il parametro 116,5;

3) garantire nel tempo lo sviluppo di una carriera economica soprattutto in quei ruoli dove la carriera gerarchica è limitata a poche promozioni prevedendo incrementi stipendiali che agiscono positivamente sul parametro stipendiale o prevedendo in alternativa l'inserimento di una clausola di garanzia che consenta l'adozione, anche in sede di contrattazione o concertazione, di forme di progressione economica, equivalenti a quelle adottate per il ruolo dei direttivi delle Forze di polizia e i ruoli degli ufficiali per le Forze armate;

4) modificare la previsione dell'articolo 2, comma 5 integrandola con la possibilità di rimodulare il sistema dei parametri in sede di definizioni degli accordi contrattuali o di concertazione relativi al prossimo quadriennio;

5) eliminare la previsione dell'articolo 4 comma 2 con la quale «a decorrere dal 1 gennaio 2005 la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi dello stesso articolo 4, comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione» in quanto costituisce una norma di sbarramento sulle future contrattazioni assolutamente non prevista dalla delega;

esprimono parere contrario».

Il senatore BEDIN, nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica sul provvedimento, osserva che la proposta di parere presentata dall'opposizione mira ad evidenziare, in particolare, un uso improprio della delega legislativa da parte del governo, che si è limitato a garantire incrementi stipendiali attraverso l'applicazione meccanica di uno schema puramente gerarchico basato su posizioni parametriche, mentre, al contrario, sarebbe stato necessario porre le condizioni per una progressione di carriera rispettosa delle esigenze e delle specificità del comparto della sicurezza durante la fase contrattuale. Tale giudizio negativo si ricaverebbe anche dalla rilevanza del decreto legislativo in titolo, che aveva dato concretamente avvio allo sganciamento del comparto Difesa e sicurezza dal resto del pubblico impiego, con il superamento del sistema dei livelli e l'introduzione di un nuovo sistema basato sui parametri. Tale innovazione rappresentava però solo un passaggio di un più complessivo percorso di

ridefinizione della struttura stipendiale degli addetti alle Forze armate e alle Forze di polizia che tenesse conto della loro specificità.

A suo avviso, quindi, il governo avrebbe solo accentuato le sperequazioni esistenti, particolarmente in danno dei ruoli non direttivi, non definendo in maniera precisa e puntuale la struttura stipendiale del personale del comparto sicurezza e difesa. Al contrario, i ruoli direttivi, grazie al provvedimento sull'omogeneizzazione del trattamento economico, si vedono garantita una progressione stipendiale basata sull'anzianità indipendentemente dagli scatti dovuti alla progressione di carriera.

Tale ripartizione delle risorse penalizzerebbe quindi tutti i gradi più bassi, ovvero l'ossatura delle Forze armate e delle Forze di polizia, in contrasto con la prospettiva della professionalizzazione, che rischia di essere pregiudicata dall'assenza di chiare forme di incentivazione economica del personale volontario.

Conclude ponendo l'accento sia sul comma 5 dell'articolo 2, che esautorerebbe il ruolo delle rappresentanze del personale nell'ambito della concertazione e della contrattazione, sia sul comma 2 dell'articolo 4, che congelerebbe a decorrere dal 2005 la retribuzione individuale di anzianità, esorbitando dal contenuto della delega.

Il senatore PASCARELLA pone l'accento sul carattere sperequativo del provvedimento, che penalizzerebbe ben 350.000 dipendenti del comparto Difesa e sicurezza su un totale di 450.000.

Richiama quindi l'attenzione sul mancato riallineamento delle Forze armate con le Forze di polizia, causa di una forte divaricazione all'interno del comparto ed in grado di pregiudicare le motivazioni di quel personale che, al momento, risulta essere impegnato sia in ambito internazionale, sia nella protezione degli obiettivi sensibili sul territorio nazionale. Al riguardo auspica un'opportuna modifica, in senso rafforzativo, della sesta osservazione contenuta nella bozza di parere predisposta dai relatori.

Il presidente CONTESTABILE rileva che le osservazioni formulate dal senatore Pascarella, pur condivisibili in linea di principio, potrebbero tuttavia dar luogo, qualora applicate, ad eccessivi oneri finanziari a carico dello Stato.

Interviene brevemente il senatore PASCARELLA, osservando che sarebbe invece opportuno un impegno più preciso da parte della maggioranza su problematiche degne della massima considerazione.

Il relatore per la 4^a Commissione KAPPLER osserva che nella bozza di parere sottoposta all'approvazione delle Commissioni riunite risultano comunque recepite gran parte delle esigenze manifestate dalle rappresentanze dei vari comparti interessati dalla riforma parametrica.

Il relatore per la 1^a Commissione BOSCHETTO conviene con le osservazioni svolte dal senatore Kappler e invita i senatori dei Gruppi di oppo-

sizione a esprimere un voto che tenga conto dello sforzo comune di individuare una soluzione soddisfacente.

A suo parere, va sottolineato il merito di tutte le forze politiche nel superare una logica retributiva antiquata. Si tratta di un primo passo per dare soluzione a problemi ben noti, che a suo avviso le rappresentanze delle categorie interessate apprezzeranno, nella consapevolezza che nell'immediato futuro dovranno essere assicurate dal Governo le misure per una completa equiparazione.

Il senatore PERUZZOTTI ritiene che il provvedimento proposto dal Governo non soddisferà la maggioranza delle persone alle quali è destinato. Le osservazioni contenute nel parere dovrebbero spingere il Governo, fin dall'esame della legge finanziaria per il prossimo anno, a individuare risorse finanziarie aggiuntive per riconoscere un trattamento paritario a tutti coloro che indossano una divisa, indipendentemente dall'arma a cui appartengono.

Pur mantenendo le riserve sul provvedimento, a nome del suo Gruppo dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere, auspicando che nel futuro ai parlamentari sia consentito di svolgere un esame meno frettoloso.

Il senatore MELELEO considera i chiarimenti e l'impegno assunto dal Governo sufficienti per esprimere, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole sulla proposta di parere, valutando comunque vantaggiosi gli effetti del provvedimento.

Interviene da ultimo il senatore NIEDDU, evidenziando la stretta interdipendenza esistente tra l'introduzione del sistema parametrico la realizzazione del riallineamento delle carriere per la categoria dei sottufficiali.

Infatti, laddove, al termine della carriera, gli ufficiali possono beneficiare di una rivalutazione salariale dell'86 per cento, il corpo sottufficiali rimarrebbe sostanzialmente escluso da tale trattamento, nonché disallineato rispetto ai corrispondenti ruoli delle Forze di polizia. Tale situazione, a suo avviso, potrebbe risultare altamente pregiudiziale ai fini del reclutamento, minando gravemente la base di motivazione dei volontari professionisti.

Poiché nessun'altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate nella scorsa seduta dai relatori Buscetto e Kappler, (pubblicata nel resoconto della seduta di ieri) che risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

270^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE*

(2254) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BASILE rileva che il disegno di legge comunitaria 2003 ha una struttura analoga a quella degli anni passati e reca, al Capo I, disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e, al Capo II, disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa. Esso rappresenta lo strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario e tiene conto sia della revisione del Titolo V della Costituzione, prevedendo l'intervento suppletivo anticipato e cedevole della legislazione dello Stato, sia della imminente riforma del contesto normativo comunitario.

Si sofferma, quindi, sui contenuti più specifici del disegno di legge.

L'articolo 1 detta disposizioni tese a disciplinare i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi destinati ad attuare le direttive comunitarie.

In particolare, il comma 5, con formulazione quasi interamente sovrapponibile a quella presente nelle due precedenti leggi comunitarie, reca una disposizione tesa a tenere in considerazione la intervenuta riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, cioè l'intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni che, in base alla Costituzione, danno attuazione diretta al diritto comunitario nelle materie di loro competenza. La dispo-

sizione persegue la finalità di rispettare il riparto di competenze legislative delineato dal novellato articolo 117, della Costituzione e di garantire allo Stato, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo espressamente previsto dall'articolo 117 quinto comma, uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale, mancata attuazione delle direttive da parte di Regioni e Province autonome. Attraverso il meccanismo della normativa cedevole lo Stato eviterebbe di incorrere in una responsabilità per fatto altrui.

L'articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi generali cui deve informarsi l'opera del legislatore delegato.

L'articolo 3 prevede l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni alle direttive attuate in via non legislativa e ai regolamenti comunitari già vigenti.

L'articolo 4 dispone che gli oneri derivanti dall'esecuzione di prestazioni e controlli da parte di pubblici uffici in attuazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento interno.

L'articolo 6 modifica alcuni dei requisiti per l'accesso alla professione notarile previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, in modo da adeguare tale disciplina al principio della libertà di stabilimento e al principio del reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali – stabiliti rispettivamente dagli articoli 43 e 47 del Trattato – e così da evitare l'ulteriore corso della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. In merito, osserva che l'articolo 45 del Trattato (già articolo 55) dispone che sono escluse dall'applicazione delle disposizioni sulla libertà di stabilimento quelle attività che nello Stato membro partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

L'articolo 7 è inteso a chiarire un profilo specifico della normativa sulla protezione sanitaria dai pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, mentre l'articolo 8 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 432, che ha recepito le direttive 93/118/CE e 96/43/CE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome il compito di rideterminare, fino alla copertura dei costi, la misura dei contributi dovuti dagli interessati per l'esercizio finanziario precedente fino alla copertura dei costi.

L'articolo 9 prevede che il Governo possa modificare alcuni articoli del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

L'articolo 10 modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 207 del codice della strada, in materia di sanzioni conseguenti a violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

L'articolo 11 enuclea gli specifici criteri di delega per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della *privacy* nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 1 dell'articolo 12 reca la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

L'articolo 13 dispone il recepimento di una norma comunitaria che autorizza – in via generale – gli Stati membri, in casi eccezionali, a esentare in tutto o in parte progetti specifici dalla applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, prescrivendo, in tali casi, particolari adempimenti.

L'articolo 14 reca una modifica alla legislazione vigente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, a seguito della quale gli impianti già esistenti che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi sarebbero esclusi dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione ambientale integrata.

L'articolo 15 reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/73/CE, in tema di attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale.

L'articolo 16 apporta alcune modifiche puntuali al decreto legislativo n. 28 del 2001, che ha dato attuazione alla direttiva 1999/35/CE, in materia di esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

L'articolo 17 modifica il comma 4, lettera *a*), dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina organica delle attività italiane di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 18 aggiunge tre commi all'articolo 9 della legge n. 36 del 1990, prevedendo una ulteriore ipotesi di autorizzazione al porto d'armi in territorio italiano.

L'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati, ripropone la delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva del Consiglio 96/61/CE del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento.

In conclusione, ricorda la riforma, in corso di discussione, della cosiddetta legge La Pergola, che consentirà di assicurare un più efficace e tempestivo recepimento del diritto comunitario.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva che tutti i Paesi membri dell'Unione hanno registrato crescenti difficoltà nell'adeguamento dei loro ordinamenti, anche a seguito dell'incremento della produzione normativa comunitaria. L'Italia manifesta specifiche difficoltà, dovute, tra l'altro, alla riforma federale in via di attuazione, sebbene già con la legge comunitaria dello scorso anno e poi con quella in esame abbia dato un forte impulso al processo di recepimento. A tal fine, preannuncia che il Governo, nelle fasi successive dell'*iter*, proporrà l'inserimento di ulteriori direttive che nel frattempo siano approvate a Bruxelles.

Si sofferma, quindi, sulla inadeguatezza dei criteri di delega per l'attuazione delle direttive comunitarie, determinata, a suo giudizio, dal carattere dettagliato che assumono le direttive dell'Unione. Si tratta di un tema che, a suo avviso, potrebbe essere oggetto di un seminario promosso anche in sede parlamentare.

Si chiede quindi se il principio di cedevolezza della legislazione statale dovrebbe escludersi a proposito della disciplina sanzionatoria della violazione di disposizioni comunitarie (articolo 3), se non altro per quanto concerne le pene detentive e se siano ipotizzabili trattamenti penali diversi a seconda delle Regioni. La soluzione preferita dal Governo è nel senso di formulare la clausola di cedevolezza in maniera non definitiva, così da consentire all'interprete di determinarsi liberamente circa l'applicazione del principio all'ambito penale.

Per quanto concerne l'articolo 6, pur essendo consapevole del carattere problematico dell'estensione del principio della libertà di stabilimento alla professione notarile, il Governo insiste per l'accoglimento delle modifiche proposte, che risultano coerenti con il tentativo di realizzare un mercato comune delle professioni.

Segnala la rilevanza dell'articolo 13, che corrisponde a una specifica condanna comunitaria nei confronti dell'Italia. Nelle ipotesi in cui è prevista la facoltà di deroga alle norme sulla valutazione di impatto ambientale, dovrebbero essere assicurati quegli adempimenti che assicurano l'evidenza pubblica e la trasparenza delle procedure.

Infine, richiama l'articolo 15 che interviene sul fenomeno del *mobbing*, cioè gli atti di persecuzione di una persona attraverso la creazione di un clima ostile, una materia nella quale i profili oggettivi e soggettivi sono di difficile bilanciamento.

Il presidente PASTORE ringrazia il ministro Buttiglione per la proposta di dare luogo a una riflessione sui criteri di delega per l'attuazione delle direttive comunitarie, che tenga conto, fra l'altro, che con la revisione del Titolo V il vincolo comunitario ha assunto un rilievo costituzionale esplicito. L'iniziativa potrebbe essere realizzata in collaborazione con le Commissioni 2^a e 14^a.

Per quanto riguarda l'accesso alla professione notarile, esprime perplessità di ordine politico e formale. In considerazione dell'imminente direttiva europea sul mercato delle professioni, a suo avviso sarebbe opportuno soprassedere all'intervento legislativo, non essendo chiaro se la direttiva estenderà la libertà di stabilimento a tutte le professioni. Inoltre, l'esercizio anche parziale della funzione pubblica non può non implicare il possesso della cittadinanza italiana. Infine, la previsione di cui alla lettera *d*) potrebbe determinare una disparità di trattamento fra cittadini dei diversi Paesi, ammettendo che l'accesso avvenga anche senza l'esercizio di un periodo di pratica notarile.

Esprime, infine, apprezzamento per l'intenzione manifestata dal Ministro a nome del Governo di superare i ritardi nell'adeguamento dell'ordinamento interno. Osserva che all'incremento della produzione normativa

comunitaria si aggiunge quella regionale, con conseguenze negative sia per l'effettiva tutela dei diritti del cittadino sia per l'efficienza delle istituzioni. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 5 giugno.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE dispone la convocazione immediata di una seduta della Sottocommissione per i pareri, per richieste urgenti di pareri provenienti dalla commissione agricoltura e dall'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore BASILE ricorda che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

A tale scopo, dà una precisa definizione di discriminazione diretta e indiretta, delimita il campo di applicazione, prevede la giustificazione di alcune discriminazioni e stabilisce l'accesso a procedure giurisdizionali e amministrative, anche attraverso associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento.

L'articolo 2 definisce la discriminazione diretta e quella indiretta e indica come discriminazioni le molestie e l'ordine di discriminare.

L'articolo 3 delimita il campo di applicazione del decreto legislativo. In particolare, il principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone dei settori pubblici e privati, per l'accesso all'occupazione, al lavoro, all'orientamento e alla formazione professionale, alla protezione sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'accesso a beni e servizi. Si fanno salve inoltre tutte le disposizioni vigenti inerenti alle condizioni di ingresso, soggiorno e accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato

e le disposizioni che prevedono differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

L'articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale dei diritti e una particolare azione civile contro la discriminazione, caratterizzata da snellezza ed efficacia.

Si prevedono altri strumenti correlati: la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal codice civile e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, il regime probatorio di cui all'articolo 2729 del codice civile, la possibilità per il giudice di risarcire il danno anche non patrimoniale, di impartire le opportune disposizioni per la cessazione del comportamento discriminatorio e di ordinare l'adozione di un piano di rimozione, di tenere conto, ai fini della liquidazione del danno, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione a una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione a una precedente attività, di ordinare la pubblicazione della sentenza.

L'articolo 5 disciplina la legittimazione ad agire prevedendo l'intervento delle associazioni anche nell'ipotesi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese. A tal fine, si riconosce la legittimazione ad agire alle associazioni ed enti da individuarsi con apposito decreto. La legittimazione attiva, secondo l'articolo 5, deve riguardare i casi di discriminazione individuale e collettiva. Nel primo caso le associazioni possono agire in forza di delega rilasciata dal soggetto passivo della discriminazione, nel secondo caso possono agire anche in assenza di delega.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un apposito registro in cui si iscrivono le associazioni e gli enti che svolgono attività nella lotta alle discriminazioni.

L'articolo 7 istituisce l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. Osserva, in proposito, che la direttiva comunitaria si basa sulla considerazione che il rafforzamento della protezione contro le discriminazioni comporta la costituzione di un organismo incaricato di studiare e proporre le soluzioni possibili e di fornire assistenza alle vittime. L'Ufficio svolge attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi discriminazione e fornisce assistenza alle vittime; svolge inchieste per verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori, promuove l'adozione di progetti di azioni positive, diffonde la conoscenza degli strumenti di tutela, formula raccomandazioni e pareri, redige due relazioni annuali per il Parlamento e per il Presidente del Consiglio dei ministri e promuove studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze. L'Ufficio è diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio o da un ministro delegato che si avvale, oltre che di personale di altre amministrazioni, di un contingente di esperti consulenti esterni.

L'articolo 8, infine, contiene la disposizione sulla copertura finanziaria con la clausola di salvaguardia, per cui dall'attuazione del decreto non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato.

Segnala, quindi, l'opportunità di introdurre, all'articolo 3, comma 3, un inciso volto a precisare le ipotesi in cui le differenze di trattamento non costituiscono discriminazione ai sensi dell'articolo 2, per la natura delle attività lavorative o di impresa ovvero per il contesto in cui esse vengono espletate. Inoltre, all'articolo 4, comma 4, propone di sostituire le parole «impartisce le opportune disposizioni» con le altre «ordina le opportune disposizioni».

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Il presidente PASTORE invita il relatore a predisporre una bozza di parere da sottoporre all'attenzione della Commissione in una seduta della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1787-B) *Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente PASTORE, accogliendo una specifica richiesta avanzata dal senatore Vitali, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo, scaduto alle ore 13 di oggi, sia prorogato alle ore 13 di martedì 3 giugno.

La Commissione consente.

Il relatore FALCIER illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo unico del disegno di legge. Le organizzazioni cui si applica la disciplina sono diversamente individuate in quelle riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Ricorda che inizialmente sulla modifica del testo approvato dal Senato si erano pronunciati in senso contrario il Governo e il relatore, in considerazione del fatto che la nuova formulazione include tra i beneficiari anche organizzazioni che operano non esclusivamente a titolo gratuito.

La Camera dei deputati ha inoltre soppresso il comma 2: esso stabiliva che i luoghi, il personale e i mezzi utilizzati non fossero soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari. L'opportunità della soppressione è stata sostenuta alla Camera dallo stesso relatore, anche in considerazione del fatto che si tratta di materia di competenza legislativa concorrente.

Conclude, proponendo di accogliere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e di approvare definitivamente il disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

219^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il ministro per la giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) MARINI ed altri. – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) CIRAMI ed altri. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) CALLEGARO. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) CURTO. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) GUASTI. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) CAVALLARO. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) MONTAGNINO ed altri. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dà preliminarmente conto del parere reso dalla Commissione Affari costituzionali sull'emendamento 1.2000 e sui relativi subemendamenti, nonché sull'emendamento 2.1000 – limitatamente alla parte dall'inizio dell'emendamento fino alle parole «per non più di tre volte» – e sui relativi subemendamenti.

Comunica quindi che si continuerà nella votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 1.1000 – già pubblicati in allegato alla seduta del 16 aprile 2003 – a partire dal subemendamento 1.1000/162.

Il senatore FASSONE ritira il subemendamento 1.1000/162.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1000/163, il senatore FASSONE afferma che, nonostante egli debba constatare il persistere di un clima non collaborativo da parte della maggioranza sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario, rimane suo intendimento insistere nella duplice azione di contrastare il disegno di legge nelle parti che presentano maggiori criticità e di proporre, al contempo, suggerimenti migliorativi.

Ritiene quindi che il numero 7) dell'emendamento 1.1000, di cui il subemendamento in votazione propone la soppressione, costituisca uno dei punti sui quali più forte è la sua contrarietà in quanto l'intera architettura

tura dell'accesso alle funzioni semidirettive e direttive determina distorsioni sotto un duplice profilo. Da un lato è costruita in modo tale da invogliare i magistrati «ambiziosi» a privilegiare, in un arco temporale che va dai cinque ai quindici anni circa della loro vita professionale, la strada concorsuale, producendo un effetto indesiderato nel funzionamento del sistema. La preparazione ai concorsi richiede infatti un impegno non trascurabile che finirebbe per coincidere con il periodo di piena maturità professionale durante il quale sarebbe preferibile, sul piano dell'efficienza, che il magistrato possa dedicarsi pienamente ad assolvere ai suoi doveri. I magistrati che intenderanno invece impegnarsi completamente nel loro lavoro quotidiano dovranno rinunciare a qualsiasi prospettiva di progressione in carriera.

L'iniziativa governativa non favorisce poi la crescita della cultura dell'organizzazione. Non si vede infatti come i lavori giudiziari e i titoli scientifici che sono assunti a parametri di valutazione in sede concorsuale possano sviluppare e favorire il formarsi di tale cultura.

Dichiara, conclusivamente, il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo sul subemendamento 1.1000/163 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi preclusi dal ritiro dell'emendamento 1.1000/147 i successivi subemendamenti 1.1000/164, 1.1000/165, 1.1000/166, 1.1000/167, 1.1000/168 e 1.1000/169, a firma del senatore Centaro.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FASSONE, la Commissione respinge poi il subemendamento 1.1000/170.

Il senatore FASSONE, interviene quindi in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.1000/171, soppressivo del numero 9) dell'emendamento 1.1000, rilevando criticamente come l'emendamento governativo non sia in grado di assicurare il rispetto del principio della temporaneità effettiva degli incarichi direttivi e l'opportuna alternanza fra queste funzioni e le altre.

Interviene poi il relatore, senatore Luigi BOBBIO, per sottoporre alla Commissione l'opportunità, in questa fase o successivamente, di esaminare talune proposte emendative dirette a realizzare interventi di coordinamento in relazione all'emendamento 1.1000.

In particolare, tra l'altro, il numero 9) del citato emendamento 1.1000 in parte assorbe la disciplina dettata dall'articolo 6, del disegno di legge n. 1296, in parte sembrerebbe differirne. In particolare la lettera a) del numero 9) dell'emendamento 1.1000 prevede letteralmente la temporaneità di tutti gli uffici direttivi, mentre la lettera a) dell'articolo 6 esclude il carattere temporaneo degli incarichi direttivi presso la Corte di cassazione, presso la procura generale presso la stessa Corte, nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche. La lettera b) del numero 9) disciplina poi la possibilità di concorrere ad un nuovo incarico direttivo, una

volta scaduto il termine del precedente, imponendo – nel caso di concorso per incarichi direttivi di ugual grado – soltanto lo spostamento in un circondario diverso e lo spostamento in un distretto diverso nel caso di concorso per incarichi superiori, possibilità che non è invece contemplata nella formulazione della lettera b) dell'articolo 6 dove si prevede in ogni caso lo spostamento in un distretto diverso.

Il PRESIDENTE, preso atto della proposta del relatore, reputa che la sede per una sua più puntuale considerazione possa essere quella della votazione dell'emendamento 1.1000.

Pone quindi ai voti il subemendamento 1.1000/171 che è respinto.

Con successive votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.1000/172 e 1.1000/174, dopo che gli stessi sono stati fatti propri dal senatore Fassone.

Il senatore CENTARO, ritira il subemendamento 1.1000/173 e modifica il subemendamento 1.1000/175 riformulandolo nel subemendamento 1.1000/175 (Nuovo testo), che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Con riferimento al subemendamento 1.1000/176 il senatore FASSONE, stigmatizza come nel corso dell'esame del disegno di legge sia venuta meno, da parte della maggioranza e del Governo, la condivisione, in precedenza registrata, di taluni aspetti espressi dalla proposta emendativa in votazione.

I subemendamenti 1.1000/176 e 1.1000/177, posti separatamente ai voti, sono poi respinti.

Con riferimento al subemendamento 1.1000/178, il senatore FASSONE argomenta la proposta di sopprimere il numero 11 della lettera a) dell'emendamento 1.1000 del Governo sulla base della considerazione dell'inadeguatezza delle percentuali e delle riserve indicate dal Governo per la copertura dei posti vacanti nelle diverse funzioni. Esse infatti non sarebbero in grado in molti casi di assicurare la copertura dei posti disponibili, così come è agevole prevedere, ad esempio, con riferimento a quanto disposto per i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado sulla base di quanto già oggi accade.

In altri termini, continua il senatore Fassone, è forte il rischio che le previsioni poste nell'emendamento governativo possano risultare eccessivamente rigide e ciò non potrà non avere riflessi negativi, nella migliore delle ipotesi, sui tempi necessari ad assicurare la copertura dei posti vacanti.

Interviene il Ministro CASTELLI il quale osserva che nelle intenzioni del Governo – come emerge peraltro dalla lettera q) del numero

11 dell'emendamento 1.1000 – le percentuali e le riserve indicate sono da intendersi come flessibili e dirette a far fronte a tutte le ipotesi che potrebbero astrattamente presentarsi. Il Ministro manifesta comunque la piena disponibilità del Governo a riformulare quelle disposizioni dell'emendamento 1.1000 che possono suscitare incertezze sul punto.

Posto ai voti il subemendamento 1.1000/178 è respinto.

Il senatore CENTARO ritira i subemendamenti 1.1000/179 e 1.1000/180.

Il senatore FASSONE fa proprio il subemendamento 1.1000/181.

Posto ai voti il subemendamento 1.1000/181 è respinto.

Il senatore FASSONE ritira il subemendamento 1.1000/183 e annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/182, sottolineando come la previsione di cui alla lettera a) del n. 12) dell'emendamento 1.1000 va inquadrata nel contesto della riforma generale della disciplina della progressione in carriera proposta dal Governo e, alla luce di ciò, deve richiamarsi con forza l'attenzione sul fatto che viene delineato un meccanismo che comporterà che ogni anno un'ottantina circa di magistrati, soprattutto di legittimità, saranno prevalentemente impegnati nell'attività di componenti delle commissioni di esame previste dal testo in questione. E' un dato di fatto che certo non potrà incidere positivamente sulla complessiva efficienza della macchina giudiziaria.

Messo in votazione, il subemendamento 1.1000/182 viene respinto.

Il senatore CENTARO ritira il subemendamento 1.1000/184.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti i subemendamenti 1.1000/185 e 1.1000/186.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

Art. 1.

1.1000/175 (Nuovo testo)

CENTARO

Alla lettera b) del numero 9) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.**La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Interviene il senatore BUDIN, il quale riferisce di aver letto di un invito a prendere parte ad un convegno di studi universitari presso l'Università Luiss di Roma rivolto al ministro Frattini, avente ad oggetto, l'organizzazione dei lavori e degli incontri per il prossimo semestre di Presidenza italiana. Sarebbe peraltro opportuno che, prima di prendere parte a seminari o convegni di studio sul semestre di presidenza, il Ministro degli affari esteri si rivolgesse al Parlamento nelle opportune sedi per dar conto delle iniziative del Governo sugli appuntamenti previsti nel quadro della Presidenza di turno.

Il senatore MARTONE si associa alla dichiarazione del senatore Budin e richiama l'attenzione sull'importanza di coinvolgere il Parlamento sulle prossime iniziative del Governo in sede internazionale, con particolare riferimento al Vertice del G8 che avrà luogo ad Evian-les-Bains dal 1° al 3 giugno, ed al prossimo vertice dell'Organizzazione mondiale del commercio di Cancun previsto per il settembre 2003.

Il senatore SCALFARO sottolinea l'importanza di un rapporto di interlocuzione privilegiato tra il Parlamento e l'Esecutivo sulle direttrici di politica estera per il prossimo semestre di Presidenza italiana. Sottolinea, tuttavia, l'opportunità di verificare che il titolo del seminario di studio citato dal senatore Budin non sia in qualche modo fuorviante.

Il senatore CASTAGNETTI dichiara che per quanto di sua conoscenza il ministro Frattini non ha alcuna intenzione di anticipare in altre sedi quanto si accinge a comunicare al Parlamento circa gli indirizzi per il semestre di presidenza italiana; in realtà, l'invito cui si riferisce il senatore Budin prevede tutt'altro tipo di intervento.

Il sottosegretario ANTONIONE assicura che è in via di calendarizzazione una serie di interventi del ministro Frattini in Parlamento sulle attività previste per il semestre di Presidenza italiana, sia in Commissione che in Assemblea. Non mancheranno quindi le opportunità di dialogo fra il Parlamento ed il Governo su tale essenziale questione.

IN SEDE DELIBERANTE

(2243) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, si passa alle repliche.

Il Presidente relatore PROVERA sottolinea l'opportunità dell'approvazione del provvedimento; il sottosegretario ANTONIONE si associa a tale valutazione.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, viene posto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, che risulta approvato.

Posto ai voti, risulta approvato anche l'articolo 2.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 211)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il relatore CASTAGNETTI, dopo gli ulteriori approfondimenti da lui svolti e sottolineando l'opportunità di un incisivo intervento di revisione dei criteri di attribuzione dei contributi in sede di redazione della tabella

triennale per gli anni 2004-2006, propone di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere parere favorevole al Ministro degli affari esteri.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 28 MAGGIO 2003

77^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SU UN CONFLITTO DI COMPETENZA*

In relazione all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2248, (relativo alla conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102 vertente sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ed assegnato in sede referente alla 6^a Commissione permanente), il PRESIDENTE osserva che l'articolato del decreto-legge presente rilievi di indubbio interesse per la Commissione difesa, che suggerirebbero una riassegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite difesa e finanze.

Propone quindi alla Commissione di sollevare innanzi al Presidente del Senato il conflitto di competenza, a norma dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

In senso adesivo alla proposta del Presidente intervengono il senatore PASCARELLA, il senatore PERUZZOTTI e il senatore NIEDDU, che rimarca la assoluta necessità di un maggiore coinvolgimento della Commissione difesa sull'importante tema degli alloggi della Difesa.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PASCARELLA, traendo spunto anche dalle recenti dichiarazioni sul tema rilasciate dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, ricorda che il suo Gruppo aveva presentato un disegno di legge (n. 1574, d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri), relativo all'introduzione di misure per la sospensione anticipata del servizio militare basato sulla leva obbligatoria.

Osserva quindi che sarebbe imminente anche la presentazione di un provvedimento governativo sulla materia ed auspica un sollecito inizio della discussione parlamentare in ordine a tale importante problematica.

Il senatore MANFREDI sollecita altresì la calendarizzazione del disegno di legge 1430, d'iniziativa del senatore Nieddu, recante «Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n.212», del quale era stato relatore, evidenziando che sembrerebbero essere venute meno quelle esigenze di carattere finanziario che ne avevano giustificato il momentaneo accantonamento.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni nel senso indicato dagli intervenuti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Relazione concernente la ripartizione del «Fondo unico per la ricerca scientifica» per l'anno 2003 (n. 229)**

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sul provvedimento in titolo il presidente CONTESTABILE, ricordando innanzitutto i riferimenti normativi alla base dello stesso, ovvero la legge 18 febbraio 1997, n. 25 (concernente la riforma dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa e che individua nel Segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti sia il punto di riferimento per l'attività di ricerca e sviluppo sia il proponente al Ministro della Difesa di tutte le azioni necessarie all'armonizzazione degli obiettivi nell'ambito sopra specificato) ed i commi 1 e 5 della legge finanziaria 2002 (che introducono una serie di innovazioni in relazione alle procedure di programmazione e di destinazione delle spese relative all'investimento ed alla ricerca scientifica e tecnologica).

Osserva quindi che nel bilancio di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 2003 è stata destinata, in base alle leggi citate, una somma di circa 154 milioni di euro per il fondo per l'investimento nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, la variazione di bilancio occorrente per la ripartizione tra i vari centri amministrativi compe-

tenti verrà autorizzata, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge n. 290 del 2002, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e comunicata sia alla Commissione parlamentare competente, sia alla Corte dei conti. Il finanziamento riguarderà peraltro importanti e fondamentali programmi della Difesa, quali il *Western European Armament Group* (WEAG), avente il compito di rafforzare la cooperazione europea nel campo della ricerca e della tecnologia per la Difesa, il Piano nazionale della ricerca militare, rappresentante l'impegno del Dicastero in ambito nazionale, l'*European Technology Acquisition Programme* (ETAP), coinvolgente Francia, Inghilterra, Germania, Italia Spagna e Svezia e creato allo scopo di condurre congiuntamente le ricerche necessarie a sostenere i programmi nazionali di sviluppo di velivoli da combattimento nonché ulteriori programmi di sviluppo.

Procede quindi alla disamina della proposta di ripartizione per il corrente esercizio finanziario. Essa prevede lo stanziamento di circa 23 milioni di euro per il capitolo 7100 (NAVARM), 56 milioni di per il capitolo 7151 (ARMAEREO), 36 milioni per il capitolo 7200 (TELEDIFE) e 37 milioni per il capitolo 7500 (TERRARM).

Conclude ponendo l'accento sull'importanza della relazione, importante passo avanti, a suo avviso, verso la ormai indifferibile modernizzazione delle Forze armate, resa viepiù urgente dal crescente impegno del Paese in ambito internazionale, e proponendo quindi alla Commissione l'adozione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente, previa verifica del numero legale, è posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

Programma pluriennale in cooperazione internazionale di A/R n. 001/2003 Stato Maggiore dell'Aeronautica relativo all'acquisizione di n. 444 missili aria/aria IRIS T (Infra Red Imaging System – Tail/ThrustVector Controlled) e del relativo supporto quale armamento di nuova generazione per il velivolo EF2000 (n. 231)

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ARCHIUTTI, rilevando che il programma pluriennale in esame concerne l'acquisizione di 444 missili aria/aria «Iris-T» quale armamento per il velivolo EuroFighter 2000.

Al riguardo sottolinea che l'Italia è da tempo impegnata in diversi protocolli di cooperazione internazionale (*Memorandum of understanding*) aventi ad oggetto la coproduzione internazionale di mezzi e strumenti militari. La formalizzazione di questi accordi governativi risponde peraltro ad esigenze strategiche e, allo stesso tempo, offre alle industrie migliori possibilità di intervento nei settori di interesse tecnologico ed industriale.

Procede quindi alla disamina delle caratteristiche del programma in titolo, osservando che il sistema missilistico «Iris-T» andrà a sostituire l'attuale dotazione di missili «AIM-9L – Sidewinder» ormai da conside-

rarsi tecnicamente superato. A tal proposito il Ministero della Difesa ha stipulato un accordo di cooperazione con Germania, Svezia, Norvegia, Grecia e Spagna: l'adesione al programma ha avuto inizio nel 1996 con la firma di un primo protocollo programmatico, ed è proseguita poi nel 1998 con la successiva firma di un protocollo di sviluppo operativo. S'intende quindi finalizzare una serie di contratti per la produzione e l'acquisizione di un lotto pilota di armamenti e, successivamente, per la produzione in serie prevista dal 2005. L'industria nazionale italiana fornirà un contributo alle attività di integrazione del *software* del sistema ed avrà la responsabilità operativa di una componente del sottosistema di innesco della testa in guerra dell'arma.

Infine, relativamente agli oneri finanziari, osserva che essi ammontano a 184,5 milioni di euro, ripartiti in nove anni, dal 2003 al 2011. Tale importo comprende, in particolare, 16,67 milioni di euro per la fase di industrializzazione nel periodo 2003-2005, 167,33 milioni di euro per la fase di produzione nel periodo 2005-2011, e 0,2 milioni di euro, quale contributo nazionale per le spese di gestione dell'ufficio di programma. Tali oneri graveranno sulle pertinenti unità previsionali di base del bilancio del Ministero della Difesa.

Conclude proponendo alla Commissione un parere favorevole sul programma in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

313^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i chiarimenti alle osservazioni formulate dal relatore, in considerazione della necessità di rendere il parere in tempi brevi.

Apprezzate le circostanze, propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

314^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere contrario con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di dare per acquisito il dibattito già svolto sul disegno di legge in titolo nelle due precedenti sedute in sede di esame per l'espressione del parere alla Commissione di merito.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle osservazioni espresse dal relatore Tarolli nelle sedute richiamate dal Presidente, fa presente che gli oneri recati dal provvedimento in esame hanno carattere solo eventuale, sia per la composizione della spesa, sia in quanto si è tuttora in attesa di conoscere il parere della Commissione europea su alcune parti del provvedimento. Per quanto concerne la dilazione trentennale senza interessi delle somme dovute dai produttori titolari di quote in eccesso rispetto ai quantitativi autorizzati, prevista dal comma 34, dell'articolo 10, ritiene che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO giudica imbarazzante e fonte di disagio per il Parlamento e la Commissione il dover rendere parere su un testo che appare viziato in molte sue parti, ma che, nonostante gli eventuali rilievi della Commissione, è destinato comunque a proseguire nel suo *iter* parlamentare a causa del meccanismo della fiducia posta dal Governo. Per quanto concerne il testo del provvedimento in esame, sottolinea la palese

irregolarità del comma 45 dell'articolo 10 che, richiamando la copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, espressamente vietata dall'articolo 11-ter, della legge di contabilità (legge n. 468 del 1978), richiederebbe a suo avviso, indipendentemente dalle successive valutazioni dell'Aula, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione, per non creare pericolosi precedenti, considerato anche che l'istituzione di un nuovo Commissario straordinario del Governo prevista da tale norma potrebbe essere onerosa per il bilancio dello Stato. Rileva, inoltre, che, negli ultimi tempi, il Governo sembra ricorrere con eccessiva disinvoltura al meccanismo di copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio che, se è stato eccezionalmente tollerato per alcuni provvedimenti da cui derivavano limitate conseguenze finanziarie, risulta comunque inaccettabile nella maggior parte dei casi, per le gravi conseguenze che comporta per gli equilibri della finanza pubblica. Cita, al riguardo, il recente caso dell'atto Senato n. 2205, che appunto finanziava le provvidenze per i nuclei familiari e la maternità, ricorrendo agli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le pensioni di anzianità a favore dei residenti all'estero.

Con riferimento, poi, all'insieme del provvedimento, mentre è comprensibile la volontà del Governo di chiudere definitivamente una vicenda complessa e controversa come quella delle quote latte, che ha sollevato numerosi problemi (anche per la penalizzazione arrecata ai produttori in regola dal comportamento dei trasgressori) e rispetto alla quale l'Italia si trova esposta anche nei confronti dell'Unione europea, tuttavia, proprio la delicatezza della materia avrebbe imposto la presentazione di un testo migliore da parte del Governo e la possibilità per il Parlamento di una trattazione più approfondita. Considera, quindi, insoddisfacenti le risposte fornite dal Governo sulle altre questioni segnalate dal relatore in sede di esame per il parere alla Commissione di merito: in particolare, per quanto concerne la previsione dei commi 2 e 3 dell'articolo 9, circa l'accantonamento di una quota pari al 5 per cento del prelievo dovuto a livello nazionale, non risulta chiaro se dalla misura non risulti pregiudicata la disponibilità di risorse adeguate ai fini del rimborso delle quote versate in eccesso dai produttori, per cui propone che la Commissione esprima parere di nulla osta sul presupposto che dal provvedimento non derivino contenziosi tali da determinare nuovi o maggiori oneri e che quindi le risorse reperite siano sufficienti. Rispetto alla dilazione trentennale, senza interessi, dei pagamenti dovuti dai produttori, prevista dal comma 45, dell'articolo 10, evidenzia che il problema non risiede tanto nella rateizzazione in sé, ma nel fatto che la legislazione vigente prevede, a suo avviso, la corresponsione degli interessi sulle suddette somme, per cui l'eliminazione degli stessi interessi risulta obiettivamente onerosa. Ritiene che l'attuale Governo, come anche quelli precedenti, non abbia voluto tenere conto del problema degli interessi, considerando la difficoltà obiettiva di ottenere l'effettiva restituzione delle somme in contestazione, per cui propone di esprimere, relativamente a tale norma, un semplice parere contrario senza riferimenti all'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, in relazione al testo in esame propone di conferire mandato al relatore a rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che nell'importo del prelievo versato in eccesso vi sia capienza per lo scorporo di una quota corrispondente al 5 per cento del prelievo dovuto a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, al fine di non compromettere la restituzione ai produttori della quota di prelievo non dovuta e nel presupposto che l'istituzione di un Commissario straordinario e dei relativi subcommissari, di cui all'articolo 10, commi 42 e 45, costituisca una facoltà che può essere esercitata senza maggiori oneri a carico dello Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione dell'articolo 10, comma 34, sul quale il parere è contrario, osservando che la diluizione su un periodo di trent'anni dei pagamenti dovuti da parte dei produttori senza il pagamento di interessi appare formalmente incongrua, sebbene non significativa ai fini del rispetto dei saldi previsti dal bilancio a legislazione vigente.».

Il senatore MICHELINI, intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene insufficiente, per quanto concerne l'articolo 10, comma 45, la mera formulazione di osservazioni, tenuto conto del palese contrasto tra la suddetta norma e la legge di contabilità, che dovrebbe essere quindi, a suo avviso, censurata in maniera più netta, esprimendo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, considerando anche che gli oneri legati all'istituzione del Commissario straordinario sembrano essere effettivi e non solo eventuali. Analogamente, ritiene debba esprimersi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 10, comma 34, in quanto l'esclusione del pagamento degli interessi sulle somme dilazionate, ancorché non fosse possibile tenerne conto in base alla legislazione vigente, risulta certamente onerosa e priva di copertura.

Il senatore GRILLOTTI, in merito al rischio, paventato nei precedenti interventi, che l'accantonamento del 5 per cento del prelievo dovuto a livello nazionale, a valere dell'importo del prelievo versato in eccesso, pregiudichi la disponibilità di risorse sufficienti a coprire i rimborsi per i produttori che ne abbiano diritto, osserva che, dovendo i produttori, dopo i primi due anni, versare il conguaglio delle somme dovute, è assicurata comunque la costituzione di un adeguato ammontare di risorse: il problema potrebbe semmai porsi nel corso dei primi due esercizi in base al meccanismo previsto dal comma 27, dell'articolo 10, ma le risorse sembrano comunque sufficienti considerato che il sistema prevede che vi siano produttori comunque esclusi dalle restituzioni per aver superato in misura particolarmente rilevante i rispettivi quantitativi di riferimento individuali. Relativamente al problema dell'esclusione degli interessi sui pagamenti rateizzati, osserva poi come non si ponga tanto una questione di impatto sui saldi finanziari quanto, piuttosto, un'esigenza d'armonizzazione con la legislazione vigente in materia di interessi applicabili sulle somme dovute alla pubblica amministrazione. Infine, rispetto al comma

45 dell'articolo 10, pur riconoscendo la possibile onerosità della norma, rileva che il carattere facoltativo dell'istituzione di un Commissario straordinario potrebbe determinare la mancata realizzazione, nel concreto, di tale figura, tenuto anche conto delle ulteriori complicazioni legate ad una possibile interferenza con le competenze delle regioni e del ministro per le politiche agricole e forestali.

La Commissione, quindi, in relazione al parere da rendere sul testo, approva, a maggioranza, la proposta del Presidente.

Il relatore TAROLLI illustra quindi gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, l'esigenza di valutare gli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative: 2.100, 2.102, 3.106, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 9.100, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.104, 10.105, 10.108, 10.114, 10.115, 10.116, 10.117, 10.121 e 10.0.100.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, salvo che sugli emendamenti 2.100, 10.115 e 10.116, in quanto ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri, e avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Su proposta del RELATORE, la Commissione, in relazione agli emendamenti, approva quindi il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 2.102, 3.106, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 9.100, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.104, 10.105, 10.108, 10.114, 10.117, 10.121 e 10.0.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE
SOTTO IL PROFILO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*

Il presidente AZZOLLINI comunica che, nell'ambito del programma di audizioni già definito ai fini dell'indagine conoscitiva in titolo, martedì 3 giugno, alle ore 14, verrà audito il Direttore generale della Confindustria, professor Stefano Parisi. Preannuncia, altresì, che l'ABI e la Banca d'Italia hanno manifestato la loro disponibilità di massima per essere auditi rispettivamente il 18 giugno ed il 23 luglio. Si cercherà, inoltre, di fissare nel periodo intercorrente tra tali date anche le audizioni dei sindacati già previste nel programma.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

148^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente PEDRIZZI, in apertura della discussione generale, ricorda che ieri pomeriggio in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppo si è svolta l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), mentre non hanno accolto l'invito né l'Unione delle Province d'Italia, né la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Il senatore Paolo FRANCO, dopo aver espresso l'apprezzamento del proprio Gruppo per il provvedimento, in diretta continuità con una serie di interventi normativi aventi ad oggetto la dismissione di beni immobili pubblici, preannuncia la presentazione di emendamenti che riproducano le proposte illustrate dall'ANCI relativamente all'articolo 2 del decreto-legge, reputando in proposito condivisibile il mantenimento della preminenza del ruolo attribuito agli enti locali ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Relativamente all'articolo 3, volto opportunamente a coniugare le esigenze dei privati di regolarizzare la propria posizione e la possibilità per

l'Amministrazione finanziaria di realizzare significativi introiti, preannuncia comunque, al fine di garantire la maggiore efficacia possibile dell'intervento, la presentazione di emendamenti volti a semplificare la procedura prefigurata per tale regolarizzazione, anche riguardo al previsto termine di centoventi giorni per la presentazione della relativa domanda.

Il senatore CASTELLANI rileva anzitutto la scarsa chiarezza del provvedimento in merito alla disciplina effettivamente in vigore e relativamente agli effetti abrogativi di norme previgenti, nonché alla capacità di contribuire realmente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche avendo presente, a tale ultimo proposito, l'esperienza delle precedenti operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Nel merito del decreto, ritiene altresì improprio il riferimento contenuto nell'articolo 2 alle società di trasformazione urbana (STU), dal momento che tali società, previste dall'articolo 120 del TUEL, hanno la precipua funzione di dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti: utilizzare tali ultime, infatti, per operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ne costituirebbe uno snaturamento. Rileva peraltro, in merito al suggerimento del relatore di estendere il ricorso allo strumento delle STU anche ad altri enti locali, come esso non appaia pertinente, essendo il comune il fulcro di tale meccanismo, e come, comunque, l'articolo 120 del TUEL sopra citato già contempli la possibilità di partecipazione a tali società da parte delle province e delle regioni come previsione eventuale.

Sottolinea, inoltre, come il meccanismo delineato dal decreto-legge assegni un ruolo preminente all'Agenzia del demanio rispetto agli enti locali, muovendosi così in un'ottica diversa rispetto agli indirizzi di federalismo propugnati dalla maggioranza.

Ritiene invece che lo strumento più adatto a realizzare la valorizzazione e dismissione di immobili pubblici in ambito urbano sia costituito dall'attuazione della legge 2 aprile 2001, n. 136, approvata, come noto, nella scorsa legislatura, che assegna ai comuni un ruolo estremamente rilevante in materia di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, attribuendo loro la partecipazione azionaria nella misura del 51 per cento nelle società per azioni a capitale misto all'uopo costituite. In proposito, evidenzia che proprio le ragioni della mancata applicazione di tale legge sono state oggetto di una propria interrogazione.

Nel caso in cui lo strumento delle STU fosse comunque adottato, condivide gli emendamenti proposti dall'ANCI.

Passando a commentare l'articolo 3, giudica favorevolmente l'esclusione dall'ambito della regolarizzazione delle aree facenti parte del demanio marittimo, ma ritiene altresì necessario apportare emendamenti volti a limitare la portata di tale previsione, in ragione della sua genericità.

In relazione all'articolo 4, esprime anzitutto dubbi circa la quantificazione delle maggiori entrate stimate. Ritiene altresì necessario, anche sulla base delle indicazioni contenute nella nota di lettura redatta dal Servizio del bilancio del Senato, chiarire il rapporto tra l'articolo 4 e l'articolo

44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale riassegna allo stato di previsione del Ministero della difesa parte delle risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili pubblici ad esso assegnati. Giudica infatti il tenore letterale dell'articolo 4 del decreto-legge incompatibile, e quindi abrogativo, del precedente articolo 44, comma 4, della legge finanziaria per il 1999, e rileva, comunque, come anche una struttura militare di tipo professionale abbia necessità di adeguati alloggi e strutture, e quindi delle relative risorse.

Il presidente PEDRIZZI informa che è a disposizione dei senatori la relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze sulle operazioni di cartolarizzazione dei proventi da dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, relativa al secondo semestre del 2002.

Interviene il senatore EUFEMI, il quale esprime, a nome della propria parte politica, un giudizio ampiamente positivo sul provvedimento, le cui finalità appaiono pienamente condivisibili, soprattutto nell'ottica di consentire, con strumenti innovativi di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico, il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, così come fissati per rispettare il patto di stabilità e crescita.

A suo giudizio, la cartolarizzazione costituisce uno strumento di gestione attiva di cespiti patrimoniali che consente di superare le inefficienze finora presentatesi, riducendo i costi, adottando moduli di gestione privatistici, attribuendo la gestione al migliore gestore disponibile e assegnando i cespiti ai soggetti in grado di ricavarne il maggiore rendimento.

In più, c'è anche un effetto significativo di maggiore trasparenza nella gestione. Sempre con riferimento ai riflessi sul bilancio dello Stato, sottolinea il valore dell'articolo 4, che destina le maggiori entrate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, mentre in precedenza tali risorse erano in parte destinate al Ministero della difesa.

Passando al merito dell'articolo 1, richiama l'attenzione sulla circostanza che l'esclusione degli immobili ubicati in infrastrutture militari e degli alloggi connessi all'incarico dal novero di quelli alienabili riduce notevolmente la portata del provvedimento. Si dichiara perciò d'accordo con la sollecitazione del relatore ad ampliare il novero degli immobili da inserire nell'operazione di cartolarizzazione. Infatti, proprio per gli alloggi di servizio connessi all'incarico, appare preferibile una loro alienazione. Così come appare non priva di punti da chiarire la situazione venutasi a creare con l'assegnazione degli alloggi in uso al Ministero della difesa, spesso in centri abitati, a soggetti che non ne avevano titolo. Raccoglie, quindi, e fa proprio l'invito del relatore ad individuare gli strumenti per ampliare la categoria degli immobili alienabili, per consentire la più ampia possibilità di acquisto da parte degli attuali occupanti.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti a prevedere la possibilità di acquisto da parte degli occupanti anche degli alloggi di servizio connessi all'incarico, l'opzione di acquisto per gli occupanti *sine titolo* per altro alloggio non occupato compreso negli elenchi degli

immobili da dismettere, l'opzione per gli ultrasessantacinquenni, nonché la proroga al 31 dicembre 2004 delle disposizioni previste a favore dei dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

In merito alla più ampia problematica della cartolarizzazione degli immobili pubblici – introdotta, come noto, con il decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001 – dopo aver richiamato l'esigenza di approfondire le ragioni che stanno determinando le difficoltà di azione della Società di cartolarizzazione di immobili pubblici, ricorda che il Governo aveva accolto un ordine del giorno, in sede di esame del citato decreto-legge, finalizzato a prevedere preferibilmente l'alienazione a tutti gli utenti degli alloggi degli istituti di previdenza. Da ultimo, coglie l'occasione per sollecitare il sottosegretario Maria Teresa Armosino a fornire una risposta circa gli orientamenti del Governo in merito ai disegni di legge sui confidi.

Il senatore BRUNALE reputa necessario chiarire il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, che appare riferirsi anche a sconfinamenti su suolo demaniale non riconducibili ad opere edilizie. Sottolinea altresì come la condotta di chi effettui costruzioni in difformità dalla concessione edilizia sia rilevante anche dal punto di vista penale, e come i prezzi previsti per l'acquisto delle aree interessate dallo sconfinamento siano eccessivamente bassi.

Evidenzia poi gli effetti discriminatori che l'articolo 3 in commento può produrre in relazione a coloro che, pur avendo sconfinato in buona fede, non provvedano a regolarizzare la propria posizione, subendo peraltro l'acquisizione a titolo gratuito da parte dello Stato di tali aree. Fa notare, inoltre, come una situazione di comproprietà tra Stato e privati renda estremamente gravosa un'efficiente gestione dell'opera interessata, anche dal punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria, creando così difficoltà non solo in capo ai privati, ma anche e soprattutto all'Agenzia del demanio.

Conclude quindi auspicando che la norma venga rimeditata, rendendola meno discriminante per i cittadini e meno foriera di rischi per lo Stato, pur salvaguardando le esigenze di realizzazione degli introiti preventivati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

149^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(193) CHIUSOLI ed altri. – *Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinvio in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002

(1176) PEDRIZZI ed altri. – *Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi*

(1207) EUFEMI ed altri. – *Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi*

(1267) SAMBIN ed altri. – *Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi*

(1992) SCALERA. – *Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno*

(2135) SCALERA. – *Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1992 e 2135, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 193, 1176, 1207 e 1267 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dai disegni di legge nn. 193, 1176, 1207 e 1267, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1992 e 2135 e rinvio).

Il presidente PEDRIZZI riferisce sui disegni di legge n. 2135 e n. 1992, presentati dal senatore Scalera, finalizzati a favorire l'attività dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, quale strumento essenziale per l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Si tratta di due proposte di legge con molte disposizioni identiche, anche se il disegno di legge n. 1992 si rivolge esclusivamente ai «confidi» ubicati nei territori del Mezzogiorno.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, dei due disegni di legge in parola prevede l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di contribuire nella misura del 2 per cento del tasso di interesse e di garantire nella misura del 50 per cento i crediti senza garanzia, erogabili per una misura massima di 258.228 euro per ogni singolo consorziato, e del 30 per cento quelli con garanzie reali, per la misura massima di 774.685 euro sempre per ogni singolo consorziato.

Dopo averne brevemente illustrato il contenuto, il Presidente-relatore formula alcune osservazioni critiche sull'impianto dei due disegni di legge, che si discostano di gran lunga dagli orientamenti emersi nel comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di confidi già deferiti in precedenza alla Commissione.

A titolo esemplificativo, fa presente che le disposizioni dettate dall'articolo 6 di entrambi i disegni di legge non si conciliano con le prescrizioni e con le indicazioni in discussione nella bozza di Accordo di Basilea.

Conclude, ritenendo opportuno procedere alla congiunzione dell'esame dei due disegni di legge con i disegni di legge nn. 193, 1176, 1207 e 1267, già all'esame del comitato ristretto.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana è iniziata la discussione generale, avverte la Commissione della momentanea indisponibilità del sottosegretario Maria Teresa Armosino a intervenire in Commissione; analogamente avverte che il senatore Cantoni, relatore sul provvedimento, ha comunicato di poter intervenire in Commissione solo tra qualche minuto.

La senatrice DE PETRIS, riservandosi quindi di svolgere un intervento più articolato nel corso della seduta antimeridiana di domani, sollecita il Governo a fornire una più dettagliata informazione circa la tipologia e la casistica degli sconfinamenti su terreno demaniale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge, tenendo conto che la relazione illustrativa e la relazione tecnica al disegno di legge fanno riferimento a cifre globali.

Il senatore GENTILE, dopo aver dichiarato di condividere la relazione svolta dal senatore Cantoni, svolge il proprio intervento richiamando l'attenzione della Commissione sulle modalità di vendita di immobili ubicati nel Comune di Roma, già appartenenti ad enti previdenziali, facendo presente che in alcuni casi, personalmente verificati, la qualità e il carattere dell'immobile in vendita non corrispondono, in maniera eclatante, né al prezzo né alla tipologia di appartamenti che vengono posti in vendita. Sollecita quindi la Commissione a compiere una verifica, ritenendo che tale discrasia possa, in alcuni casi, spiegare la lentezza delle procedure di dismissione dei beni immobili pubblici.

La senatrice THALER AUSSERHOFER chiede chiarimenti in merito al comma 5 dell'articolo 1, che esclude il ricorso alla dismissione temporanea.

Il senatore TURCI, pur convenendo sul carattere non ostativo dell'assenza del rappresentante del Governo, auspica che comunque ci sia da parte dell'Esecutivo e del relatore un atteggiamento non elusivo circa le questioni e le richieste di chiarimenti poste in discussione generale; in caso contrario, lamenta la sostanziale assenza di dialettica parlamentare e di confronto concreto per una chiara responsabilità della maggioranza e dell'Esecutivo da essa sostenuto, con il rischio di sminuire definitivamente il lavoro parlamentare.

Passando a commentare il contenuto del provvedimento, sottolinea che l'obiettivo di vendere gli alloggi residenziali in uso al Ministero della difesa pone consistenti e significativi problemi di carattere sociale, anche in relazione alla difficoltà di comprendere effettivamente la portata delle norme emanate dal Governo.

A tale proposito, propone al Presidente di svolgere, pur nel rispetto del calendario già concordato, l'audizione dei rappresentanti del Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione anche al fine di portare a conoscenza della Commissione tutte le problematiche che emergono dalla procedura di vendita di tali alloggi. D'altro canto, il contrasto tra il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia sui contenuti e i limiti del provvedimento ha fatto emergere nei giorni scorsi la qualità e il peso degli interessi in gioco.

Incidentalmente, solleva il dubbio che la presa di posizione del Ministro della difesa sia in qualche maniera riconducibile ad una volontà di mantenere lo *status quo* e di difendere una sorta di rendita di posizione, mentre invece occorre tenere ben presente i nodi sociali e le questioni sollevate dalla procedura di vendita, soprattutto in relazione alla tipologia di appartamenti e di utilizzatori degli stessi.

Infatti, non condivide il ricorso alle operazioni di cartolarizzazione per procedere alla dismissione dei beni immobili in questione, a differenza di quanto avvenuto per gli immobili appartenenti ad enti previdenziali trasferiti alle Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. - «S.C.I.P. 1» e «S.C.I.P. 2» -. Al contrario, ritiene che la procedura più agevole sia quella prefigurata da un disegno di legge presentato dalla propria parte politica, concernente il medesimo argomento, che delinea un semplice scambio di comunicazioni, soggette a brevi termini decadenziali, tra conduttori interessati all'acquisto di immobili assegnati all'Amministrazione militare e l'Amministrazione medesima. Rileva, peraltro, come l'utilizzo del metodo della cartolarizzazione sia estremamente oneroso, poiché un'elevata percentuale del ricavato delle vendite immobiliari viene assorbito dai costi connessi alle operazioni di intermediazione. Sottolinea, peraltro, come il ricorso ad una società-veicolo sia necessario laddove gli acquirenti debbano ancora essere individuati, e come sia invece superfluo nel caso in cui i potenziali compratori lo siano già in partenza, coincidendo con gli

inquinili degli immobili da dismettere. Anche dal punto di vista della celerità, l'esperienza dei ritardi accumulati dalla S.C.I.P. 2 dovrebbe indurre il Governo ad un ripensamento.

Su tali questioni sollecita un chiarimento circa gli orientamenti del Governo e una più ampia motivazione delle scelte compiute.

Ritiene poi essenziali ulteriori approfondimenti per individuare con esattezza le norme del decreto-legge n. 351 del 2001 applicabili alle operazioni di cartolarizzazione previste dall'articolo 1, per valutare l'adeguatezza dell'intervento rispetto all'effettivo numero e alla qualità degli immobili interessati. Ed ancora, appare opportuno precisare quali beni immobili non sono coinvolti dalla nuova procedura, e soprattutto calibrare la dismissione in relazione alla condizione effettiva dei conduttori. In merito alla destinazione delle maggiori entrate, suggerisce che esse, in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa per gli immobili del Ministero della difesa, siano destinate ad investimenti strutturali a favore del comparto di riferimento.

Sempre in relazione all'articolo 1, reputa necessaria l'attribuzione alla regione Friuli-Venezia Giulia della potestà di decidere in merito alla gestione degli immobili che dovessero essere ad essa trasferiti gratuitamente. Con riferimento all'articolo 2, ritiene improprio il ricorso allo strumento delle Società di trasformazione urbana, che invece è finalizzato a dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni; giudica inoltre contrario all'impianto complessivo del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il ruolo riconosciuto nel decreto-legge all'Agenzia del demanio, con pesanti riflessi sui processi di decentramento. Per quanto concerne infine l'articolo 3, reputa indispensabile chiarire i termini iniziale e finale di applicazione della disposizione, nonché l'inserzione dell'esclusione dall'ambito di operatività, oltre che del demanio marittimo, anche del demanio fluviale e lacuale, nel rispetto, comunque, dei vincoli idrogeologici.

Il senatore GIRFATTI esprime apprezzamento per il provvedimento, riservandosi di intervenire successivamente in sede di esame degli emendamenti.

Il presidente PEDRIZZI, accogliendo la sollecitazione del senatore Turci, propone alla Commissione di svolgere l'audizione dei rappresentanti del Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PEDRIZZI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani giovedì 29 maggio alle ore 9 per lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti del Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione. Resta invece confermata la seduta antimeridiana di domani già convocata per le ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

203^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BEVILACQUA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1682) FALCIER ed altri. – *Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili*

(2200) D'IPPOLITO. – *Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili*

(2212) Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri

(Discussione congiunta e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 2200)

Riferisce alla Commissione il senatore BARELLI, il quale dà anzitutto conto del disegno di legge n. 2212, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge di iniziativa parlamentare. Ad esso si aggiungono il disegno di legge n. 1682, d'iniziativa di senatori del Gruppo Forza Italia, nonché il disegno di legge n. 2200, d'iniziativa della senatrice D'Ippolito, che presenta tuttavia margini di disomogeneità rispetto agli altri due. I disegni di legge nn. 2212 e 1682 riguardano infatti specificamente l'organizzazione dello sport per disabili, mentre il disegno di legge n. 2200 afferisce all'attività sportiva delle persone disabili nella scuola dell'obbligo.

L'attività sportiva è peraltro estremamente importante per il superamento di diversi livelli di *handicap* ed in questo senso le attuali federazioni svolgono un'attività di grande valore sociale.

Il disegno di legge che proviene dalla Camera dei deputati si pone in linea con la disciplina vigente già in altri Paesi, che vede al fianco del Comitato olimpico nazionale un Comitato paraolimpico. In tale prospettiva si inserisce la proposta di trasformare l'attuale Federazione italiana sport disabili (FISD) in Comitato italiano paraolimpico. Anche a livello internazionale, il Comitato olimpico internazionale dovrebbe essere affiancato da un Comitato per gli sport paraolimpici.

Entrando nel merito della proposta, egli osserva che la costituzione del Comitato italiano paraolimpico in luogo dell'attuale FISD nasce dalla reale esigenza di quest'ultima di ritagliarsi un ruolo più confacente alla sua particolare organizzazione sportiva e alle sue meritorie attività istituzionali. Ciò per una serie di motivi fra i quali essenzialmente: la suddivisione della FISD in diversi *handicap*, ognuno dei quali pratica un insieme di discipline sportive, a testimonianza che essa non ha una struttura federativa, ma confederativa e pluridisciplinare; lo svolgimento, da parte della FISD, di attività sportive facenti capo direttamente ad altre federazioni riconosciute, con la conseguenza di essere quasi obbligata a tenere costanti e proficui rapporti di collaborazione con dette entità sportive, alcune delle quali hanno già operativa al proprio interno una specifica sezione disabili; la struttura organizzativa del Movimento sportivo disabili nazionale (FISO) ed internazionale (IPC), riprodotte quella nazionale del CONI e quella internazionale del CIO.

Alla stregua della rinnovata configurazione giuridica del Comitato olimpico italiano, che prevede, tra i suoi compiti istituzionali, la gestione di un settore promozionale (Comitato sport per tutti), di un settore di alto livello (Federazione e discipline associate non olimpiche) e di un settore olimpico (Federazione e discipline associate olimpiche), la FISD è del resto articolata in tre grandi aree di attività: quella promozionale, che cura le discipline sportive sperimentali non aventi i numeri qualitativi e quantitativi per assurgere a sport altamente competitivi, la divulgazione della pratica ludico-sportiva, il reclutamento degli atleti; quella di alto livello, che cura le discipline sportive non rientranti nei programmi tecnici paraolimpici, ma nei programmi tecnici mondiali ed europei; quella paraolimpica, che cura le discipline sportive rientranti nei programmi tecnici dei giochi paraolimpici estivi o invernali.

Stesso discorso vale per il Comitato internazionale paraolimpico, avente come il Comitato internazionale olimpico un'organizzazione mondiale (IPC) ed una europea (EPC), al quale sono affiliate direttamente 130 nazioni, cinque organizzazioni mondiali ed europee di *handicap* che curano direttamente, per delega dell'IPC stessa, la programmazione e l'organizzazione dei campionati mondiali ed europei dei diversi sport ed oltre venti federazioni internazionali di sport, alcune delle quali già ricollegate alle federazioni sportive internazionali preposte all'attività dei normodotati.

Il parallelismo tra le due organizzazioni internazionali (CIO-IPC) ed i due prestigiosi eventi (Olimpiadi-Paraolimpiadi) è inoltre accentuato dalla presenza di diritto di membri dell'esecutivo del CIO nell'esecutivo del-

l'IPC e viceversa, nonché dal fatto che i Giochi olimpici e paraolimpici estivi ed invernali hanno luogo nella stessa sede e negli stessi impianti a distanza di 15 giorni.

Il relatore si dichiara pertanto favorevole all'istituzione formale in luogo dell'attuale FISD, del Comitato italiano paraolimpico (CIP), il quale, sul modello del Comitato olimpico italiano, venga dotato di autonomia di gestione in materia di sport per disabili e, attraverso l'erogazione di un finanziamento statale annuo, garantisca la pratica sportiva in Italia e all'estero a tutti i portatori di *handicap*, in conformità alle direttive ed ai programmi formulati dall'IPC e nel rispetto dei principi e criteri imposti dall'autorità statale competente ad esercitare i poteri di vigilanza sul Comitato paraolimpico. La FISD, inoltre, in veste di Comitato paraolimpico, sarebbe deputata al riconoscimento delle organizzazioni sportive di *handicap*, delle discipline sportive e delle associazioni sportive per disabili, fungendo da ente erogatore di contributi ordinari e straordinari, mantenendo, nel contempo, rapporti formali e sostanziali di collaborazione con il CONI, gli enti di promozione sportiva e le federazioni per la trattazione e valutazione delle tematiche sportive d'interesse comune, esercitando i debiti controlli e la vigilanza sull'intera attività sportiva legata all'*handicap*.

Il relatore propone pertanto di prendere a base il disegno di legge n. 2212, già approvato dalla Camera dei deputati. Quanto al disegno di legge n. 1682, esso è infatti assolutamente analogo, ma prevede un'autorizzazione di spesa inferiore.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 2200, della senatrice D'Ippolito, esso è diretto alla tutela esclusiva dell'alunno disabile nell'ambito degli istituti scolastici, attraverso un netto aumento delle ore di insegnamento dei docenti preposti ed una più mirata preparazione tecnico-sportiva da riservare agli alunni stessi, attuata con la collaborazione della FISD. Ne propone pertanto la disgiunzione rispetto agli altri disegni di legge in titolo, sottolineando comunque l'esigenza di rimmetterlo sollecitamente all'ordine del giorno onde affrontare tempestivamente anche tale connessa tematica.

La Commissione conviene sulla proposta di disgiunzione del relatore.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione illustrativa della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo Unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» – dello stato di previsione della spesa per il Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2003 (n. 223)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Si apre la discussione generale sull'atto in titolo.

Interviene il senatore MONTICONE che, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, manifesta alcune perplessità in ordine alla ripartizione del Fondo unico per gli investimenti.

Innanzitutto, con riferimento all'allegato B al prospetto di ripartizione delle risorse, prende atto che per la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sede della Direzione generale dei beni librari viene stanziato un finanziamento estremamente elevato (circa 22 milioni di euro) che rappresenta oltre la metà delle rimanenti voci relative al settore dei beni librari e degli istituti culturali. In particolare, lamenta la scarsità delle risorse destinate all'acquisto di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche (pari a circa 8 milioni di euro), nonché alla catalogazione (pari ad appena 2 milioni di euro). Invita dunque il Governo a trasferire parte dei fondi destinati alla manutenzione e all'adeguamento dei locali adibiti a sede della Direzione generale alle anzidette voci di spesa.

Per quanto riguarda inoltre gli Archivi di Stato, nonostante la già scarsa dotazione finanziaria complessiva (pari a circa 26 milioni di euro), il senatore osserva che oltre due terzi delle risorse sono finalizzate a finanziare le spese per l'adeguamento dei locali adibiti a sede degli Archivi. Si tratta in questo caso di esigenza legittima, emersa peraltro anche nell'ambito dei sopralluoghi condotti dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Ritiene tuttavia che gli ammontari stanziati per la ricerca (pari a circa 516.000 euro), nonché per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole (pari a circa 1,2 milioni di euro) siano del tutto inadeguati. Auspica pertanto che il Governo operi un trasferimento dei fondi anche verso queste ultime voci di spesa.

La senatrice Vittoria FRANCO, associandosi all'intervento del senatore Monticone, richiama l'attenzione della Commissione sulla grave situazione in cui versano gli Archivi di Stato, di recente segnalata anche attraverso atti di sindacato ispettivo in Aula. Infatti, a seguito della drastica riduzione dei finanziamenti statali (pari a circa il 40 per cento), molti di essi non riescono neppure a far fronte alle spese correnti di gestione. Auspica quindi che il Governo voglia quanto prima riferire anche in Commissione sulle iniziative intraprese per fronteggiare tale drammatica condizione.

Il senatore TESSITORE condivide a sua volta le osservazioni del senatore Monticone circa la ripartizione del Fondo. Auspica pertanto che il Governo voglia riconsiderare la stessa, al fine di garantire in particolare adeguati finanziamenti per gli Archivi di Stato. Stigmatizza, in particolare, l'esiguità delle risorse assegnate per la ricerca nonché per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole che appare persino risibile.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO, il quale osserva che nella voce «Spese per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sede della Direzione generale» sono ricompresi anche i locali delle Biblioteche nazionali, nonché degli Istituti centrali. Ricorda in particolare che si impone un pronto adeguamento di tali locali alla normativa vigente in tema di messa in sicurezza degli stessi.

Osserva inoltre che la scarsità delle risorse disponibili non consente di accogliere la richiesta, peraltro del tutto condivisibile, di destinare maggiori risorse per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole nonché per la ricerca.

Per quanto concerne le difficoltà finanziarie in cui versano gli Archivi di Stato, che effettivamente non consentono agli stessi neanche di far fronte all'attività ordinaria, sottolinea che si tratta di una questione delicata cui il Ministero sta indirizzando i propri sforzi.

In particolare ricorda che il Ministero si è attivato con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di ottenere un'integrazione delle risorse mediante trasferimento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, onde far fronte quanto meno alle spese fisse.

Il problema degli Archivi riguarda del resto l'intero territorio nazionale e va affrontato nella sua globalità.

Il Sottosegretario si impegna pertanto a riferire alla Commissione nei tempi più brevi possibili, non appena sarà definito un quadro chiaro della questione.

Agli intervenuti replica altresì il relatore FAVARO, il quale ribadisce il giudizio positivo sul primo riparto del Fondo unico per gli investimenti sul patrimonio culturale. In particolare, registra con soddisfazione come non siano state avanzate critiche sui criteri adottati per la distribuzione delle risorse. Peraltro, in considerazione dei rilievi emersi e delle oggettive difficoltà riscontrate con riguardo al funzionamento degli Archivi nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, propone l'espressione del seguente parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto in titolo,

premesso che il riparto del Fondo unico per gli investimenti sul patrimonio culturale rappresenta un'innovazione introdotta dalla legge finanziaria per il 2002, che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero di un Fondo per gli investimenti di ogni comparto omogeneo, disponendo altresì che in allegato al disegno di legge finanziaria fossero analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei suddetti Fondi,

preso atto che la legge finanziaria per il 2003 ha fissato le autorizzazioni di spesa che confluiscono nel Fondo unico per gli investimenti sul

patrimonio culturale, per un importo totale pari a circa 349 milioni di euro,

valutato positivamente che la ripartizione di detto ammontare sia stata effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: reintegrare gli stanziamenti originari che attengono ad esigenze indifferibili e a funzioni inderogabili dell'Amministrazione; osservare le indicazioni della direttiva sull'azione amministrativa del Ministero per l'anno 2003; completare gli interventi avviati negli anni precedenti nonché realizzare quelli su beni esposti a rischio di perdita definitiva,

esprime parere favorevole sottolineando tuttavia l'esigenza di intervenire tempestivamente sul settore degli Archivi, destinando ad esso fondi aggiuntivi».

Il sottosegretario BONO, pur convenendo senz'altro nel merito dell'esigenza segnalata, osserva che il riparto in esame riguarda fondi per investimenti e, pertanto, di conto capitale. Le necessità degli Archivi afferiscono invece alla parte corrente.

Il presidente BEVILACQUA prende atto di tale dichiarazione del rappresentante del Governo. Al fine di mantenere comunque, nel testo del parere che la Commissione si accinge ad esprimere, un richiamo alle esigenze degli Archivi, suggerisce di modificare il tenore dell'osservazione chiarendo che il reperimento di fondi aggiuntivi dovrà avere luogo in altra sede, specificamente afferente alla parte corrente.

Il relatore FAVARO accoglie il suggerimento del Presidente e modifica conseguentemente la propria proposta di parere nel seguente nuovo testo:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto in titolo,

premesso che il riparto del Fondo unico per gli investimenti sul patrimonio culturale rappresenta un'innovazione introdotta dalla legge finanziaria per il 2002, che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero di un Fondo per gli investimenti di ogni comparto omogeneo, disponendo altresì che in allegato al disegno di legge finanziaria fossero analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei suddetti Fondi,

preso atto che la legge finanziaria per il 2003 ha fissato le autorizzazioni di spesa che confluiscono nel Fondo unico per gli investimenti sul patrimonio culturale, per un importo totale pari a circa 349 milioni di euro,

valutato positivamente che la ripartizione di detto ammontare sia stata effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: reintegrare gli stanziamenti originari che attengono ad esigenze indifferibili e a funzioni inderogabili dell'Amministrazione; osservare le indicazioni della direttiva sull'azione amministrativa del Ministero per l'anno 2003; completare gli interventi

avviati negli anni precedenti nonché realizzare quelli su beni esposti a rischio di perdita definitiva,

esprime parere favorevole sottolineando tuttavia l'esigenza di reperire tempestivamente, in altra sede, fondi aggiuntivi di parte corrente da destinare al settore degli Archivi».

La senatrice ACCIARINI dichiara l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, atteso che l'opposizione non condivide un giudizio complessivamente positivo sul riparto operato. Registra tuttavia con favore la circostanza che la Commissione riesca ad esprimersi sull'atto in titolo, nonché l'inserimento di una osservazione destinata a raccogliere ed interpretare le difficoltà in cui versano gli Archivi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti ed accolta, nel testo modificato.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (n. 226)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio scorso.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore DELOGU, il quale prende atto dei rilievi sollevati con riferimento ad alcuni istituti esclusi dalla proposta di riparto per il triennio 2003-2005. Per quanto riguarda in particolare l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, la cui esclusione ha suscitato maggiore scalpore, ricorda che l'Istituto ha presentato in ritardo la propria domanda di contributo. Né valgono le osservazioni, addotte dallo stesso Istituto in una nota trasmessa a tutti i componenti della Commissione, secondo cui il ritardo sarebbe addebitabile al processo di privatizzazione dell'Istituto in atto. Detto processo non incide infatti sul diritto degli istituti in corso di trasformazione a presentare domanda di contributo ai sensi della legge n. 534 del 1996, come dimostra la presenza, nella proposta di riparto, di molti altri istituti soggetti alla medesima procedura di trasformazione. Tali considerazioni valgono, evidentemente, anche per altri istituti, la cui trasformazione è stata ricordata nel corso del dibattito.

Tornando all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, egli osserva altresì che la conferma delle disposizioni che impongono forme di contribuzione obbligatoria agli enti oggetto di trasformazione, conferma operata dal decreto legislativo n. 419 del 1999 da cui trae origine il processo di trasformazione stesso, non può riguardare il fi-

nanziamento disposto dalla legge n. 3 del 1967 in favore dell'Istituto. La legge n. 123 del 1980 (cosiddetta «Legge Amalfitano»), le cui procedure furono indi modificate dalla legge n. 534 del 1996, stabiliva infatti l'abrogazione delle norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti inseriti nella tabella triennale. L'inserimento dell'Istituto nella prima tabella conseguente alla legge n. 123 del 1980, valida per il triennio 1980-1983, valse dunque ad abrogare il contributo previsto dalla legge n. 3 del 1967.

Appare pertanto sostanzialmente improponibile il reinserimento dell'Istituto nella proposta di riparto per il triennio 2003-2005, pena un'evidente lesione di analogo diritto di altri istituti. Né il Governo potrebbe derogare ad una chiara indicazione di legge.

In considerazione della rilevanza dell'attività dell'Istituto nonché dell'ordine del giorno avanzato in questa Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2213, relativo ad interventi su beni ed attività culturali, ed accolto dal Governo, il relatore si dichiara tuttavia disponibile ad inserire un'osservazione nello schema di parere che inviti il Governo a considerare l'opportunità di erogare all'Istituto un significativo contributo annuale ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 534 del 1996.

Ritiene con ciò di avere illustrato la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, lo schema di decreto in titolo,

preso atto che:

l'ammontare disponibile per il finanziamento degli istituti culturali per il triennio 2003-2005 è pari a 8.761.000 euro,

al Ministero sono pervenute 248 domande di contributo, di cui 143 da parte di istituti già presenti nella tabella 2000-2002,

quindici istituti già presenti nella predetta tabella non hanno invece rinnovato la domanda di contributo, mentre uno l'ha presentata in ritardo,

le domande di primo inserimento sono state 105 di cui, all'esito dell'istruttoria condotta dai competenti uffici del Ministero, il Governo propone di accoglierne 24,

giudicati positivamente i criteri adottati per la ripartizione registrata con soddisfazione la trasmissione alla Commissione della documentazione relativa agli istituti immessi nella Tabella,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) Fra le nuove immissioni, era compreso il Centro internazionale Eugenio Montale. Tuttavia, per questioni sorte all'interno del Centro stesso, quattro dei sei componenti del consiglio direttivo hanno recentemente rassegnato le dimissioni dalle loro cariche. Poiché il consiglio direttivo è l'organo deputato ad esercitare tutti i poteri di gestione e amministrazione, il suo venir meno rende impossibile per il Centro di beneficiare dei contributi previsti. Occorre pertanto valutare l'opportunità di escludere il Centro dalla tabella, eventualmente ripartendo i 23.000 euro ad esso destinati fra gli istituti di nuova immissione.

2) Con riferimento ad alcuni istituti esclusi dalla proposta di riparto per il triennio 2003-2005, che hanno addebitato i ritardi o addirittura la mancata presentazione delle domande di contributo al processo di privatizzazione in atto, si osserva che detto processo non incide affatto sul diritto degli istituti in corso di trasformazione a presentare domanda di contributo ai sensi della legge n. 534 del 1996, come dimostra la presenza, nella proposta di riparto, di molti altri istituti soggetti alla medesima procedura di trasformazione. Con particolare riguardo all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, la cui domanda è pervenuta in ritardo e non può pertanto essere accolta pena un'evidente violazione di legge, in considerazione della rilevanza dell'attività dell'Istituto nonché dell'ordine del giorno avanzato in questa Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2213, relativo ad interventi su beni ed attività culturali, ed accolto dal Governo, si invita il Governo a considerare l'opportunità di erogare all'Istituto un significativo contributo annuale ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 534 del 1996«.

Il sottosegretario BONO rinuncia alla replica.

Il senatore FAVARO invita il relatore a non fare specifico riferimento ad uno degli istituti esclusi dalla tabella, rendendo invece la seconda osservazione di carattere generale. Auspica altresì che, nonostante la triennalità della tabella, possa essere condotta una verifica al termine del primo anno di validità onde valutare la possibilità di nuove immissioni.

Il senatore TESSITORE conviene con le osservazioni del senatore Favaro, ricordando che, in sede di esame del disegno di legge n. 2213, il Governo ha accolto anche altri ordini del giorno, oltre a quello ricordato dal relatore nella proposta di parere avanzata e relativo all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.

Il presidente BEVILACQUA conviene con la proposta di rendere generale il richiamo agli istituti esclusi dalla tabella. Osserva invece che la validità triennale della medesima impedisce nuove immissioni nel corso del triennio.

Anche il sottosegretario BONO concorda sull'opportunità di riferire il richiamo al contributo annuale di cui all'articolo 8 di cui alla legge n. 534 del 1996 agli istituti genericamente esclusi dalla tabella, sempre che ciò rientri nella disponibilità normativa del Governo.

Il relatore DELOGU accoglie il suggerimento avanzato e modifica conseguentemente la propria proposta di parere nel seguente nuovo testo:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, lo schema di decreto in titolo,

preso atto che:

l'ammontare disponibile per il finanziamento degli istituti culturali per il triennio 2003-2005 è pari a 8.761.000 euro,

al Ministero sono pervenute 248 domande di contributo, di cui 143 da parte di istituti già presenti nella tabella 2000-2002,

quindici istituti già presenti nella predetta tabella non hanno invece rinnovato la domanda di contributo, mentre uno l'ha presentata in ritardo,

le domande di primo inserimento sono state 105 di cui, all'esito dell'istruttoria condotta dai competenti uffici del Ministero, il Governo propone di accoglierne 24,

giudicati positivamente i criteri adottati per la ripartizione registrata con soddisfazione la trasmissione alla Commissione della documentazione relativa agli istituti immessi nella Tabella,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) Fra le nuove immissioni, era compreso il Centro internazionale Eugenio Montale. Tuttavia, per questioni sorte all'interno del Centro stesso, quattro dei sei componenti del consiglio direttivo hanno recentemente rassegnato le dimissioni dalle loro cariche. Poiché il consiglio direttivo è l'organo deputato ad esercitare tutti i poteri di gestione e amministrazione, il suo venir meno rende impossibile per il Centro di beneficiare dei contributi previsti. Occorre pertanto valutare l'opportunità di escludere il Centro dalla tabella, eventualmente ripartendo i 23.000 euro ad esso destinati fra gli istituti di nuova immissione.

2) Con riferimento agli istituti esclusi dalla proposta di riparto per il triennio 2003-2005, si invita il Governo a considerare l'opportunità di erogare loro un significativo contributo annuale ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 534 del 1996».

Previa dichiarazione di astensione della senatrice ACCIARINI e, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti ed accolta, nel testo modificato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

152^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali, Alemanno.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sono già intervenuti in discussione generale i senatori Agoni e Piatti.

La senatrice DE PETRIS rileva preliminarmente che il riordino del regime applicativo delle quote latte viene affrontato dal Governo con grande ritardo e anche senza una forte coesione nelle forze di maggioranza, come dimostrano le posizioni assunte dalla Lega e anche l'ostruzionismo nel corso dell'esame alla Camera che ha costretto il Governo a porre la questione di fiducia e comunque ha determinato una compressione inaccettabile dei tempi di discussione in Senato.

Anche se il ministro Alemanno insiste nel presentare il provvedimento come una svolta epocale, occorre ribadire che nell'azione di Governo manca una visione strategica della zootecnia italiana e in particolare si lasciano irrisolte le gravi questioni rappresentate dal cosiddetto «latte in nero» e dalle «quote di carta», fenomeno investigato dalla stessa Commissione di indagine governativa che ha messo in luce un livello di illegalità preoccupante. Segnala al riguardo che varie anomalie riscontrate sono

state anche oggetto di una interrogazione parlamentare presentata al Ministro delle politiche agricole e forestali.

Segnala altresì come il ripristino della legalità sia ostacolato dal mancato funzionamento dell'anagrafe bovina, nonostante la nomina del Commissario governativo e ribadisce che l'illegalità rappresentata dal «latte in nero» è di fatto funzionale agli interessi della grande industria di trasformazione, che ha così depresso il prezzo del latte alla produzione ed è grave dover constatare come continui l'impunità di un mercato nero di tali dimensioni, con grave rischio anche per la sicurezza dei prodotti al consumo.

Nel ribadire l'inadeguatezza delle disposizioni del decreto in esame, chiede in particolare al ministro Alemanno che esito abbia avuto la previsione, contenuta nel decreto ministeriale del 27 giugno scorso sull'etichettatura del latte fresco, in ordine all'obbligo di dichiarare l'origine del latte crudo, obbligo che era subordinato all'emissione di un decreto attuativo del MIPAF: chiede pertanto chiarimenti sulle ragioni per cui, a distanza di un anno, tale indispensabile disposizione attuativa non sia stata ancora emanata.

Si sofferma poi sul trasferimento delle quote accelerato dal provvedimento in esame che avrà l'effetto di spostare quote dalle regioni del Centro-Sud ad alcune aree vocate del Nord. Pur ritenendo necessario un riequilibrio in tal senso, ricorda che la zootecnica nelle aree meno sviluppate del Centro-Sud svolge il ruolo importante di presidio e manutenzione del territorio, di produzione di reddito in zone svantaggiate, ma anche di supporto per tradizioni alimentari e locali di grande valore; perciò è il grave rischio anche per la produzione dei formaggi tipici e DOC del Centro-Sud, stante la difficoltà per le aziende produttrici di reperire latte fresco sul mercato locale.

Invita pertanto a valutare con attenzione la necessità di modificare le disposizioni in esame per tutelare il futuro delle produzioni tipiche e a denominazione protetta, anche attraverso la previsione di adeguati finanziamenti per il decollo dei piani di riconversione. Osserva quindi che l'istituzione del Commissario governativo per le quote latte (dopo il Commissario per la BSE, il Commissario per la *blue tongue* e quello per l'anagrafe bovina), configura una struttura istituzionale a carattere eccezionale per il governo della zootecnia ormai completamente sottratta al controllo del Ministro e delle Regioni, disposizione tanto più singolare alla luce delle nuove norme di modifica del Titolo V della Costituzione, anche in quanto il Commissario è investito di poteri di controllo e sostitutivi propri della struttura ministeriale.

Conclusivamente respinge la filosofia alla base del provvedimento del Governo, osservando che la diffusa illegalità presente nel settore lattiero-caseario nazionale difficilmente potrà essere ricondotta alla legalità, se si premia il comportamento di chi ha evaso le regole e si ignorano quei produttori che le hanno rispettate.

Il senatore MINARDO rileva come la difficile gestione del sistema comunitario delle quote latte per il settore lattiero-caseario ha creato gravi problemi in sede di Unione europea al Governo e anche al mondo degli allevatori: ciò deve indurre a riflettere sulla esigenza indilazionabile di sostenere, in sede di Unione europea, la richiesta di un significativo incremento della quota storica nazionale che – come ha ricordato ieri il Presidente relatore – è attestata sul 56 per cento del fabbisogno con una oggettiva penalizzazione dei produttori nazionali. Alla luce di tali considerazioni il senatore Minardo si sofferma in particolare sul diritto di prelazione ai soci per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, di cui all'articolo 10, comma 14, auspicando che possa essere previsto un aumento della percentuale per la riassegnazione delle quote a livello regionale e ciò anche al fine di evitare che quelle Regioni che non producono integralmente la quota assegnata si trovino eccessivamente depauperate di quote. Al riguardo ricorda come in passato la politica verso la zootecnia da latte sia stata contrassegnata da forti contraddizioni, connesse da un lato alla concessione di finanziamenti per il potenziamento delle stalle e dall'altra a riduzioni e contingentamenti produttivi. Segnala infine l'esigenza di assicurare la piena funzionalità dell'anagrafe bovina, ricordando come tale indispensabile struttura di censimento e coordinamento incida anche su altri fenomeni che riguardano il comparto zootecnico, come la *blue tongue* e la BSE, tanto più in quanto per arrivare alle richieste percentuali di vaccinazione occorre avere uniformità dei dati disponibili. Condivide conclusivamente la relazione svolta dal Presidente relatore e preannuncia il voto favorevole da parte del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore COLETTI osserva che l'impianto del provvedimento, nelle sue linee generali, risponde alle esigenze del settore della zootecnia da latte, in quanto si prosegue sulla stessa strada avviata dai precedenti Governi di centro-sinistra, pur se occorre segnalare il ritardo con cui si interviene sulla materia. Nel rilevare le difficoltà che il Governo ha comunque incontrato nel dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, sfociato anche nella apposizione della questione di fiducia e nel rammaricarsi dei tempi estremamente ristretti riservati all'esame in Senato, il senatore Coletti dà comunque atto al ministro Alemanno di avere operato con grande determinazione e di avere inserito nel provvedimento in discussione alcuni elementi ed aspetti positivi relativi in particolare alla unificazione delle quote, alla previsione della fideiussione, alla definizione di criteri per la riassegnazione delle quote. Quanto alla possibilità di trasferire le quote da una zona all'altra del Paese, osserva che si tratta indubbiamente di uno degli aspetti più delicati del provvedimento, ricordando che è stato accompagnato anche dalla previsione di piani di abbandono e di ristrutturazione, auspicando comunque un esito non conflittuale di tale vicenda. Manifesta comunque le proprie personali perplessità sul cosiddetto mercato delle quote nella convinzione che, essendo la quota attribuita dall'Unione europea di titolarità dello Stato, le quote individuali, ove

non prodotte, debbano confluire nuovamente nella riserva nazionale. Quanto alla possibilità di rateizzazione non è convinto che potrà essere accettata ed ha per questo presentato un emendamento che prevede la possibilità di rateizzare le multe non pagate in quindici anni con il tasso del 3 per cento, anche in ossequio ad un principio di equità verso chi ha già pagato. Quanto infine alla previsione del Commissario straordinario ritiene che ci siano competenze del Ministero e delle Regioni che vadano tutelate e prende conclusivamente atto dell'obiettivo generale di mettere ordine nel sistema delle quote latte.

Prende quindi la parola il senatore SALERNO, il quale rimarca la positiva funzione svolta dal provvedimento in esame, finalizzato a colmare una situazione di disordine normativo, che necessita comunque del rispetto di meccanismi e condizioni di legalità. Sottolinea il coraggio e la determinazione dimostrata dall'Esecutivo nell'affrontare un problema di grandi dimensioni, che ha dato luogo ad evidenti tensioni sia nel passato sia nell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE relatore dichiara chiusa la discussione generale.

Il ministro ALEMANNÒ ringrazia il Presidente relatore e tutti i senatori intervenuti nel dibattito, che ha consentito di porre in luce, sia pure nei tempi disponibili, i profili più rilevanti del provvedimento in esame e anche i punti critici del sistema delle quote latte. Ricorda preliminarmente che la relazione conclusiva della Commissione governativa sul latte in nero chiaramente indicava sia l'esistenza del latte in nero sia di gravi forme di irregolarità nel superamento delle quote; sottolinea però che tali situazioni di illegalità (che nei profili penali sono comunque di competenza della magistratura) sono da considerarsi fenomeni aggiuntivi ma non sostitutivi del problema rappresentato dagli «splafonamenti»: cioè la superproduzione registrata non è da attribuire al latte in polvere ma ad effettivi esuberi produttivi. Al riguardo segnala che sono circa 26.000 le aziende che hanno «splafonato», e che, nell'ultima campagna, 7.000 sono quelle che hanno superato la quota senza pagare la multa, mentre ancor meno sono quelle che lo fanno «teorizzando» la giustezza di tale posizione.

Nel ribadire che non si può in alcun modo giustificare chi viola le regole, ribadisce che lo spirito del decreto è quello di ripristinare la legalità, evitare una crisi generale del sistema delle imprese lattiere, accompagnare il prelievo mensile ora previsto con particolari ammortizzatori finanziari, nella convinzione che in tal modo la platea delle 26.000 imprese interessate possa, attraverso il percorso previsto, recuperare e rientrare nella legalità. Rivendica che il prelievo mensile sia previsto in forma graduale e crescente ma non eludibile e che siano previste importanti disposizioni di contrasto sul latte in nero. Quanto al problema della libera commercializzazione delle quote, la percentuale originariamente ipotizzata è stata ricondotta al 70 per cento anche alla luce delle esigenze produttive del Sud e

dell'obiettivo di evitare comunque la chiusura delle imprese nelle zone non vocate. A tal fine sono stati inseriti nel decreto importanti interventi a sostegno della produzione, attraverso piani di ristrutturazione della produzione lattiera e anche di riconversione delle aziende zootecniche in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino. Ricorda altresì che le quote che affluiscono alla riserva nazionale verranno riassegnate dalle regioni secondo alcune priorità che riguardano i produttori con quota B tagliata, i giovani imprenditori, e comunque nel quadro di criteri che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio.

Quanto alla rateizzazione trentennale (che è sottoposta ad autorizzazione dell'Unione europea, che auspica potrà dare delle risposte entro il mese di giugno) pur configurandosi come misura di sanatoria, viene però «calata» in un provvedimento molto restrittivo.

Circa le critiche rivolte al Commissario straordinario, le ritiene non giustificate in quanto tale struttura dovrà solo far applicare le nuove norme anche a tutela di quelle regioni che rispettano le regole. Ribadisce il proprio impegno in ambito europeo in relazione alla richiesta di rateizzazione trentennale e anche per l'aumento del quantitativo globale nazionale rispetto al quale il riordino del settore e il rientro nella legalità costituisce una premessa indispensabile.

Conclusivamente ricorda che in sede di tavolo agricolo c'è stata piena unanimità sul provvedimento e auspica una positiva e tempestiva conclusione dell'iter anche in Senato.

Il PRESIDENTE relatore ringrazia il Ministro e tutti i senatori intervenuti ribadendo come l'approvazione del decreto in esame corrisponda pienamente ai requisiti di urgenza e di necessità previsti dalla Costituzione in quanto si tratta di adottare interventi urgenti per sanare un problema che investe un settore di grande importanza dell'agricoltura italiana.

Non ritiene giustificate le critiche relative alla previsione di un Commissario straordinario, che costituirà una figura di collaborazione per la soluzione dei problemi attuativi del provvedimento, ricordando che anche nel campo dell'anagrafe bovina la piena funzionalità di tale indispensabile strumento operativo è intralciata dalle inadempienze che si registrano da parte di alcune regioni.

Quanto al problema del pagamento del pregresso, si tratta di uno strumento *una tantum* per un problema che non deve comunque interferire con la discussione in corso sulla revisione di medio termine della PAC.

Raccomanda conclusivamente l'approvazione del provvedimento, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Tenuto conto della fissazione del termine degli emendamenti alle ore 10, propone una breve sospensione della seduta, per verificare se, qualora non risultassero presentati emendamenti, sia possibile concludere direttamente l'iter nella seduta antimeridiana.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,15.

Il PRESIDENTE relatore, informato che risultano presentati alcuni emendamenti, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana, già convocata, che propone di anticipare alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

153^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che il provvedimento all'esame è stato calendarizzato nella seduta pomeridiana dell'Assemblea, prevista per le ore 16.

Informa altresì che è stato presentato un ordine del giorno e numerosi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 10.17 e 10.0.1 per estraneità rispetto ai contenuti normativi del decreto-legge in esame.

Invita quindi i presentatori ad illustrare l'ordine del giorno e gli emendamenti presentati.

Il senatore PIATTI illustra l'ordine del giorno n. 1 del seguente tenore:

0/2278/1/9

STANISCI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, BASSO, GAGLIONE, MANIERI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2278, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,

premessi che:

il disegno di legge n. 2278, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari prevede che i produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, possono versare l'importo complessivamente dovuto nella forma rateale per un periodo non superiore ai trenta anni e senza interessi,

impegna il Governo:

ad adottare, per giusta uniformità, il medesimo criterio della rateizzazione senza interessi ai datori di lavoro agricolo ed agli imprenditori agricoli, debitori di contributi e premi previdenziali maturati fino a tutto il 2002, concedendo loro il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione alla società per la cartolarizzazione».

Precisa al riguardo che nel momento in cui il Governo si accinge a varare una rateizzazione trentennale senza interesse per quei produttori del settore lattiero che hanno prodotto al di sopra delle quote individuali, ritiene opportuno impegnare il Governo a prevedere, per uniformità, il medesimo criterio della rateizzazione senza interesse ai datori di lavoro agricolo ed agli imprenditori agricoli per debiti di contributi e premi previdenziali maturati fino a tutto il 2002 con il beneficio della rateizzazione dei medesimi (pur se ceduti alla società per la cartolarizzazione). Ritiene pertanto che tale intervento debba essere ispirato a criteri di equità tenendo conto delle forti tensioni che si registrano in particolare nelle regioni meridionali in merito a tale problema.

La senatrice DE PETRIS, nell'aggiungere la propria firma all'ordine del giorno, ricorda che tale importante questione è stata affrontata anche in sede di esame dei documenti di bilancio e invita il Governo ad assumere iniziative in merito.

Il PRESIDENTE relatore, tenuto anche conto dei contenuti dell'ordine del giorno, invita i presentatori a non insistere per la votazione dell'ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DELFINO ricorda che il Governo ha sempre manifestato la massima attenzione alle questioni affrontate nell'ordine del giorno n. 1, particolarmente delicate per il settore agricolo. Peraltro, tenuto conto che la questione in esame rientra nella competenza anche di altri Dicasteri, ritiene che l'ordine del giorno potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Dopo che il senatore PIATTI ha dichiarato di voler insistere per la votazione, il PRESIDENTE relatore propone di accantonare la votazione dell'ordine del giorno al termine dell'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore PIATTI accoglie la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore PIATTI dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 3.2, 8.1, 8.2 e 9.2, cui ha dichiarato di aggiungere la propria firma.

La senatrice DE PETRIS dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge. Precisa in particolare, che le proposte emendative prevedono forme di tutela nei confronti dei produttori del Centro-Sud relativamente alle procedure di trasferimento delle quote e di salvaguardia delle produzioni tipiche e delle DOP. In particolare precisa che l'emendamento 1.2 è volto a rafforzare gli elementi di garanzia delle procedure, che l'emendamento 9.1 prevede ulteriori modalità di controllo sul cosiddetto «latte in nero»; che l'emendamento 10.1 sopprime le disposizioni relative al Commissario straordinario.

Il senatore AGONI dà per illustrato l'emendamento 5.1, soppressivo delle disposizioni sul prelievo mensile, precisando che si tratta di norme che si configurano come incostituzionali e non coerenti con la normativa europea.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato per illustrato l'emendamento 5.2, il senatore MURINEDDU dà per illustrati gli emendamenti 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.15.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato per illustrati gli emendamenti 10.6 e 10.7, il senatore VICINI dà per illustrati gli emendamenti 10.14 e 10.16.

Il senatore COLETTI dà per illustrati gli emendamenti 10.9 e 10.8, volto quest'ultimo a sopprimere la struttura commissariale.

Il senatore PIATTI dà quindi per illustrati altresì gli emendamenti 10.18 e 10.19.

Il PRESIDENTE relatore, alla luce anche dei tempi di esame del provvedimento, formula un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, precisando che tali emendamenti sono inoltre all'esame della 5^a Commissione.

Il sottosegretario DELFINO concorda con il parere espresso dal relatore.

Il PRESIDENTE relatore, verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte – stante la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea – che si procederà alla votazione degli emendamenti, nel presupposto che la 5^a Commissione possa esprimere il parere davanti all'Assemblea.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1.

Dichiarato decaduto l'emendamento 5.2, con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.10, 10.11 e 10.12, mentre vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 10.6 e 10.7.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 10.13; 10.14; 10.15; 10.5; 10.3; 10.4; 10.16; 10.2; 10.9 e 10.18.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 10.1; 10.8 e 10.19.

Il PRESIDENTE avverte che si riprende l'esame dell'ordine del giorno n. 0/2278/1/9, precedentemente accantonato.

Il senatore BONATESTA, nel dare atto dell'impegno profuso e dell'attenzione che il Governo ha dedicato alle questioni affrontate nell'ordine del giorno n. 0/2278/1/9, ribadisce l'invito già rivolto dal Presidente relatore ai presentatori dell'ordine del giorno, a ritirare il medesimo ai fini di consentire una pausa di riflessione, in vista dell'esame davanti al *Plenum* del Senato.

Il senatore PIATTI dichiara di ritirare l'ordine del giorno n. 0/2278/1/9, al fine del riesame della questione davanti all'Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo nel testo trasmesso dal-

l'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 230)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 488. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MINARDO, rileva che l'atto in esame concerne la relazione sulla destinazione delle disponibilità del Fondo investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria del 2002, presentato annualmente al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni.

Dopo aver identificato le singole disponibilità confluite nel Fondo e le relative leggi istitutive, delinea un'articolata serie di stanziamenti aggiuntivi che occorre far confluire nel predetto Fondo, specificandone l'importo e le motivazioni. In particolare, rileva che sono previsti stanziamenti aggiuntivi con riguardo alle campagne di educazione alimentare, al sostegno all'attività ittica, alla rottamazione delle macchine agricole nonché al settore bieticolo-saccarifero.

Gli importi necessari per gli stanziamenti aggiuntivi – prosegue il relatore – vengono prelevati dallo stanziamento di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b*) della legge n. 188 del 2000, concernente interventi per la BSE: la relazione specifica infatti che per il momento non è possibile effettuare tali interventi, in quanto la Commissione dell'Unione europea ha assunto un atteggiamento negativo, nel timore che i singoli Stati membri possano sovracompensare i produttori per i danni ricevuti.

Conclusivamente, sottolinea che la relazione prevede inoltre una destinazione aggiuntiva per gli interventi previsti per compensare i danni causati dalla cosiddetta «lingua blu».

Richiama quindi in sintesi l'oggetto delle singole finalizzazioni di spesa elencate nella relazione, dalle quali deriva l'importo complessivo destinato al Fondo dalla legge n. 289 del 2002. La prima delle norme è relativa al Fondo per l'agricoltura biologica; la seconda agli allevamenti bovini e influenza catarrale dei ruminanti; la terza concerne misure di prevenzione della BSE; la quarta l'influenza aviaria; la quinta la flavescenza dorata; la sesta la crisi del mercato degli agrumi; la settima lo sviluppo della proprietà coltivatrice; l'ottava l'acquisto delle macchine agricole; la nona l'imprenditoria giovanile in agricoltura; la decima le strade del vino; l'undicesima la tutela del bergamotto; la dodicesima interventi urgenti nel settore agricolo; la tredicesima l'organizzazione degli uffici del Ministero; la quattordicesima alcune attività di competenza del MIPAF; la quindicesima gli interventi pubblici a carattere pluriennale nel settore; la sedicesima e la diciassettesima riguardano ambedue il Piano nazionale della pesca marittima; la diciottesima gli impianti di irrigazione e boni-

fica; la diciannovesima alcuni enti irrigui; la ventesima i capitoli di spesa dell'amministrazione del Ministero; la ventunesima, già di competenza della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno e infine la ventiduesima gli incendi boschivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2278**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'iscrizione al ruolo è eseguita per l'intero importo non versato risultante dalla determinazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed è resa esecutiva mediante consegna del ruolo al concessionario, anche se il relativo accertamento è stato impugnato dinnanzi agli organi giurisdizionali, amministrativi od ordinari».

1.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. Nei confronti del produttore cui è stato imputato il prelievo supplementare e che ha concorso al mancato versamento da parte dell'acquirente, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione da percepire a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) fino alla concorrenza dell'importo del prelievo supplementare. La sospensione cessa automaticamente di avere efficacia al momento dell'avvenuto pagamento dell'importo del prelievo supplementare».

Art. 3.**3.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI,
ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «regioni insulari» con le seguenti: «regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna».

3.2

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «alle regioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «prioritariamente a produttori attivi che sono titolari di una quota inferiore ad un quantitativo di 2.000 quintali di latte e ai giovani o ai produttori che intendano avviare la produzione. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, definisce le modalità per la riattribuzione».

3.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI,
ZANCAN

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ai produttori che conferiscono per la trasformazione in produzioni tipiche e a denominazione protetta;».

Art. 5.**5.1**

AGONI

Sopprimere l'articolo.

5.2

MICHELINI, BETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il latte consegnato provenga da aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1275/1999, i primi acquirenti sono esonerati dagli adempimenti di cui al comma 2, fino ad un quantitativo di cento tonnellate consegnate in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli contenuti».

Art. 8.**8.1**

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare».

8.2

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro».

Art. 9.**9.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) segnala, entro il primo giugno di ogni anno, alle regioni e alle province autonome i produttori per i quali ha riscontrato le seguenti anomalie:

- 1) allegati L1 privi della sottoscrizione;
- 2) allegati L1 privi dell'indicazione del numero dei capi o con capi dichiarati pari a zero;

3) allegati L1 con quantitativi di produzione dichiarata incompatibili con il numero di capi censito all'anagrafe bovina in base ai criteri determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

Nei trenta giorni successivi all'invio dell'elenco delle anomalie, le regioni e le province autonome procedono alle verifiche del caso comunicando all'AGEA l'effettiva commercializzazione realizzata dai singoli produttori per l'utilizzazione della eventuale quota residua ai fini della compensazione nazionale di cui all'articolo 10, comma 8».

9.2

FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI

Al comma 3, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui alla normativa comunitaria».

Art. 10.

10.10

MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le società cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte riconosciute quali primi acquirenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, che siano ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999».

10.6

MICHELINI, BETTA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Sono esentate dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, le società cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte riconosciute quali primi acquirenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001, che siano ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999».

10.11

FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono esentati dagli adempimenti di cui al presente articolo i primi acquirenti ubicati nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, per il latte prodotto da aziende situate nelle medesime zone».

10.7

MICHELINI, BETTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1275/1999 del 17 maggio 1999 ove è praticato l'alpeggio nei mesi estivi».

10.12

VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 ove è praticato l'alpeggio nei mesi estivi».

10.13

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 10, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e province autonome, provvede a raggruppare le regioni in gruppi omogenei per caratteristiche della produzione zootecnica lattiera, con speciale riferimento al valore commerciale delle quote di produzione, e per morfologia territoriale, indicando tra quali gruppi di regione è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento».

10.14

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 11, dopo le parole: «ubicate in zona di montagna» inserire le seguenti: «, nell'ambito della stessa regione o delle province autonome».

10.15

MURINEDDU, FLAMMIA, STANISCI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche dalla produzione lattiera a quella di carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, è definito un apposito regime di aiuti. Il regime di aiuti è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende che accedono al regime di aiuti di cui al presente comma, per la parte corrispondente all'aiuto riconosciuto, confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis. Per le aziende aderenti al presente regime di aiuti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2003 e 2005 si provvede utilizzando i proventi derivanti dalla regolarizzazione della posizione debitoria per i periodi di commercializzazione pregressi».

10.5

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 13, sostituire le parole: «regioni insulari» con le seguenti: «regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna».

10.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 22, sopprimere le parole: «in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati».

10.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 22, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ai produttori che conferiscono per la trasformazione in produzioni tipiche e a denominazione protetta;».

10.16

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Al comma 24, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Nel caso di versamento rateale di cui al successivo comma 34 il mancato pagamento di una delle rate dovute comporta la decadenza delle misure medesime».

10.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

10.9

COLETTI, VICINI

Al comma 34, sostituire le parole da: «senza interessi» fino alla fine del comma con le seguenti: «con l'interesse del 3 per cento. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a quindici anni».

10.17

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, MANIERI, GAGLIONE

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

«34-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateazione trentennale, senza interessi, dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione di cui al presente comma comporta, inoltre, l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

34-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

10.18

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Dopo il comma 38 inserire il seguente:

«38-*bis*. I versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi se i soggetti interessati provvedono a versare, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 39, interessi nella misura dell'8,75 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate per il pagamento delle rate stesse».

10.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 42, 43, 44 e 45.

10.8

GIARETTA, COLETTI, VICINI

Sopprimere i commi 42, 43, 44 e 45.

10.19

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Sopprimere i commi 42, 43, 44 e 45.

10.0.1

GAGLIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo.

4. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

140^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***(1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici**

(Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE, richiamato brevemente l'oggetto del disegno di legge in titolo, dà la parola al Senatore Sambin per la relazione.

Il relatore SAMBIN, dopo aver ricordato brevemente che il disegno di legge in esame è volto a fornire, coerentemente con l'articolo 117 della Costituzione, i principi della regolamentazione in materia di parchi e impianti eolici, finalizzati alla produzione di energia pulita, osserva che tale provvedimento si inserisce armonicamente nell'attuale quadro di crescente interesse per le energie prodotte da fonti rinnovabili, il cui sfruttamento, si ritiene, potrà avere effetti positivi sia per l'ambiente che per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia. Osserva infatti che l'Unione europea, con decisione n. 646/2000/CE, ha adottato un programma specifico per promuovere le fonti energetiche rinnovabili e per sostenere la realizzazione, entro il 2010, di una strategia comunitaria e di un piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili: il cosiddetto programma ALTENER.

Ritiene opportuno ricordare che il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, contiene precisi impegni degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, sottolineando come il rinnovato interesse per l'approvvigionamento energetico a basso impatto ambientale, abbia avuto riflessi anche sul piano nazionale, poiché con l'approvazione da parte del CIPE del Libro bianco sulle fonti rinnovabili, è stato infatti assunto dall'Italia l'obiettivo del raddoppio della quota di energia pulita, entro l'anno 2010, con un accresciuto interesse per l'energia eolica la quale, se da un lato è considerata una so-

luzione transitoria in vista della realizzabilità tecnica della produzione di energia solare o da idrogeno, è attualmente ritenuta una delle soluzioni più rapidamente perseguibili per ridurre le emissioni di gas serra.

Sottolinea, inoltre, che in base ad uno studio effettuato dalla Commissione europea, tenuto anche conto degli aiuti di Stato stanziati in numerosi Stati membri per la promozione dell'energia eolica, quest'ultima è risultata economicamente più conveniente dell'energia solare fotovoltaica.

Osserva che il disegno di legge in esame mira a disciplinare i principi fondamentali della regolamentazione del settore, in armonia con la direttiva europea 96/92/CE di liberalizzazione del mercato elettrico e con i principi nazionali del decentramento amministrativo, quali scaturiti dalla riformulazione del Titolo V della Costituzione, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia. Il disegno di legge si compone di 9 articoli, nei quali sono descritte le finalità perseguite, sia in termini di produzione che di salvaguardia dell'ambiente, le definizioni fondamentali caratterizzanti la materia, nonché i principi fondamentali in ordine alle misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Precisa che l'articolo 4, in particolare, si occupa dei limiti per l'emissione dei rumori, stabilendo che gli impianti eolici devono soddisfare i requisiti in materia di emissione acustica ambientale previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, mentre l'articolo 5, in materia di zone di esclusione, esclude categoricamente dall'installazione di parchi e impianti eolici le zone di alto pregio naturalistico e con caratteristiche di forte attrazione turistica.

Rileva altresì che l'articolo 6 del provvedimento in esame stabilisce l'incentivazione di interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili nelle aree protette, sostenendo l'acquisto di energia prodotta da impianti eolici installati esternamente rispetto alla perimetrazione dell'area protetta, mentre l'articolo 7 destina una quota dei proventi che derivano dalle imposte per il settore energetico all'incentivazione dello sviluppo della produzione di energia eolica.

Il relatore precisa che il disegno di legge istituisce altresì un fondo rotativo per la progettazione di impianti e infrastrutture eoliche nella regione Sardegna, destinandovi un importo complessivo di 5 milioni di euro, nel quadro dei principi previsti dal Piano energetico nazionale.

Sulla base delle considerazioni svolte, ritiene che il disegno di legge costituisca un importante strumento per favorire la diffusione dell'energia eolica.

In considerazione del fatto che, in tempi ravvicinati perverrà dalla Camera il testo di riforma organica del settore energetico, sottolinea l'opportunità di valutare il rapporto esistente tra i due disegni di legge, suggerendo di procedere comunque alla discussione del testo in esame, anche al fine di approfondire se possa ritenersi preferibile mantenerlo in forma autonoma ovvero inserirlo nella riforma generale del settore.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(343) MACONI ed altri. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile

(Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE, richiamato brevemente l'oggetto del disegno di legge in titolo dà la parola alla senatrice D'Ippolito per la relazione.

La relatrice D'IPPOLITO ricorda che la proposta in esame riproduce integralmente il testo di un disegno di legge in materia di lavoro minorile approvato dal Senato nella XIII legislatura, volto ad arginare la piaga sociale dello sfruttamento dei minori, sottolineando la particolare gravità del fenomeno, sul quale la Commissione industria aveva svolto una apposita indagine conoscitiva nella precedente legislatura, e che investe il tema generale delle precarie condizioni di lavoro dei minori, che può manifestarsi in varie forme di abuso come il lavoro forzato, l'orario di lavoro eccessivo, la discriminazione tra i sessi, la mancanza di riposo settimanale, il pagamento di salari insufficienti e l'elevata esposizione agli incidenti nel luogo di lavoro. In particolare, osserva che tale forma di sfruttamento ha assunto dimensioni fortemente preoccupanti, sia in ambito interno che internazionale, creando situazioni ingiustificabili anche alla luce dei principi della Costituzione italiana, che tutela il lavoro in generale e il diritto del fanciullo a ricevere un'istruzione completa e a godere di uno sviluppo psico-fisico equilibrato. Ricorda inoltre che sul piano internazionale l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l'UNICEF hanno diramato alcuni dati assai preoccupanti circa la reale estensione del problema su scala mondiale: da essi si evince che vi sono oltre 250 milioni di bambini che lavorano in ogni parte del mondo, dei quali circa la metà non ha mai ricevuto alcuna istruzione scolastica, precisando che l'agricoltura è risultata il settore dove vengono impiegati ben due terzi della forza lavoro minorile, sottoposta a orari di lavoro estremamente gravosi, in luoghi inadatti e sovente pericolosi, senza alcuna tutela della sicurezza nel luogo di lavoro.

Dopo aver precisato che la comunità internazionale ha cercato di offrire qualche rimedio sul piano normativo al problema, cita in particolare la «Convenzione sull'età minima lavorativa» ratificata dalla legge n. 157 del 1981, che stabilisce che l'età minima di ammissione al lavoro non deve essere inferiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo e che, in ogni caso, tale età minima non può mai essere inferiore ai 15 anni rilevando, peraltro, che tale Convenzione, che pure prevede numerose deroghe per quei paesi che non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente dell'economia e dei servizi amministrativi, non è stata ancora ratificata da alcuni Stati coinvolti. Richiama altresì l'operato dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ha promosso ulteriori convenzioni come la Convenzione n. 182, che proibisce le forme più gravi di lavoro minorile e la Raccomandazione n. 190, sullo stesso argomento, entrambe

rese esecutive in Italia con la legge 25 maggio 2000 n. 148, così come l'attività dell'Assemblea generale delle nazioni unite, che ha adottato nel 1989 una Convenzione sui diritti del fanciullo, recepita nel nostro ordinamento tramite la legge n. 176 del 1991. Tale convenzione prevede in particolare una norma generale volta a proteggere il bambino contro qualsiasi forma di sfruttamento, contenuta all'articolo 32.

Sottolinea che, nonostante i citati tentativi, promossi dalla Comunità internazionale per risolvere, o quanto meno arginare un problema di così forte gravità, i dati diffusi dall'OIL e dall'UNICEF confermano che la piaga sociale dello sfruttamento del lavoro minorile resta fortemente radicata, e non solo nei Paesi in ritardo di sviluppo, determinando la necessità di un intervento volto a scoraggiare le imprese che utilizzano tale forma di sfruttamento.

Osserva che il testo del disegno di legge in esame si compone di sei articoli, dei quali l'articolo 1 prevede l'istituzione di un Albo nazionale dei prodotti realizzati senza lavoro dei minori e di un marchio di conformità sociale da porre su tali prodotti, mentre l'articolo 2 stabilisce che l'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata. L'adesione all'Albo è automatica per le aziende che attestino di essere in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale in materia di lavoro minorile e la richiesta dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Azienda, attestante la totale assenza di forme di sfruttamento del lavoro minorile, che dovrà essere rinnovata con periodicità triennale, pena la cancellazione del prodotto o dell'azienda dall'albo. Richiama inoltre l'articolo 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Comitato di sorveglianza che gestisce l'Albo, al quale è affidato il compito di verificare la conformità dei processi produttivi alle dichiarazioni rese dalle aziende. In caso di accertamento di non conformità, il Comitato delibera la cancellazione dei prodotti o delle aziende dall'albo, predisponendo inoltre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del disegno di legge in esame, trasmessa al Parlamento e al Governo.

Osserva che l'articolo 4 affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione dell'editoria il compito di pubblicizzare l'istituzione dell'Albo, utilizzando le modalità in uso per la pubblicità istituzionale, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di vigilare, affinché la gestione dell'Albo non sia impropriamente usata per alterare la libertà di concorrenza tra imprese, mentre gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente, che la concessione di incentivi e contributi a valere su fondi pubblici alle imprese sia subordinata al non utilizzo di lavoro minorile, stabilendo inoltre un impegno finanziario per lo Stato di 3 miliardi l'anno di vecchie lire, importo per il quale si rende opportuna una conversione nella nuova valuta.

Dopo aver sottolineato ulteriormente che il disegno di legge in esame riproduce un testo già approvato dal Senato nella precedente legislatura, senza tuttavia tener conto delle modifiche e proposte aggiuntive inserite dalla Camera dei deputati, ritiene opportuno ricordare che all'inizio della

corrente legislatura, la Commissione Industria aveva già iniziato l'esame dell'Atto Senato n. 242, consistente in un disegno di legge presentato dal senatore Ripamonti ed altri, contenente una disciplina di taglio più generale sulla trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali della produzione.

La relatrice, considerate le strette analogie di materia presentate dal disegno di legge in esame e dal sopracitato disegno di legge n. 242 e tenuto conto che l'impostazione concettuale dei due testi appare affine e priva di sostanziali distonie, propone che i due disegni di legge citati vengano abbinati allo scopo di compiere una riflessione complessiva sull'intera materia, anche attraverso la costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente PONTONE propone di compiere una riflessione più approfondita sulla proposta di abbinamento formulata dalla senatrice D'ippolito, rinviando pertanto ad altra seduta la decisione su tale proposta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 1787-B, 2035 e 2187.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, la senatrice PILONI fa presente che sembrano ormai individuate da parte del Governo le priorità politiche che dovrebbero orientarne l'iniziativa nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Pertanto, per quel che concerne l'ambito di competenza della Commissione, ritiene utile sia l'acquisizione dei documenti prodotti sia la previsione di specifici approfondimenti in Commissione, ascoltando il Ministro ed i Sottosegretari competenti su singoli temi. In particolare, sarebbe opportuno avere notizie in merito alle consultazioni informali di esponenti politici di altri Stati membri, poste in essere dal Ministro del *welfare* in prospettiva del Semestre.

Il sottosegretario SACCONI manifesta la propria disponibilità a fornire tutti i chiarimenti in ordine alle questioni sollevate, nonché la relativa documentazione. Quanto alle consultazioni alle quali ha fatto riferimento da ultimo la senatrice Piloni, fa presente che esse fanno parte dell'ordinaria attività della cosiddetta *Troika*, nell'ambito della quale i paesi titolari della presidenza dell'Unione si coordinano con i loro predecessori e successori.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare l'importanza delle tematiche attinenti al semestre di Presidenza italiana, assicura la senatrice Piloni che, di volta in volta, saranno individuate le modalità più opportune per con-

sentire un'analisi adeguata delle stesse, nonché lo svolgimento degli approfondimenti richiesti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, relatore per lo schema di decreto legislativo in titolo, illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevato che in esso il recepimento della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 risulta, per alcuni profili, parziale e lacunoso, esprime parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate:

a) riguardo alla nozione di discriminazione indiretta, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dello schema, sembra preferibile attenersi strettamente alla formulazione della direttiva 2000/78/CE (articolo 2, paragrafo 2, lettera *b)*) e sostituire quindi il termine "mettono" con "possono mettere";

b) all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* manca il riferimento alle altre organizzazioni "i cui membri esercitano una particolare professione", contenuto invece nell'articolo 3 paragrafo 1 lettera *d)* della direttiva 2000/78/CE. Occorrerebbe inoltre, al medesimo articolo 3 comma 1 lettera *d)*, richiamare l'intero ambito delle prestazioni e non solo l'accesso alle medesime – conformemente a quanto previsto dalla sopraccitata direttiva –. Andrebbe poi inserito, nell'ambito della disposizione normativa in questione, anche il riferimento all'"affiliazione" (contenuto nella direttiva), oltre che all'"attività";

c) è opportuno integrare il comma 4 dell'articolo 3, conformemente alla disposizione di cui all'articolo 6 paragrafo 1 secondo comma lettera *a)* della direttiva 2000/78/CE, inserendo nel testo normativo in questione i profili attinenti ai lavoratori anziani ed ai lavoratori con persone a carico, per i quali appare opportuno legittimare l'adozione di peculiari discipline, al fine di assicurare la piena protezione di tali categorie;

d) nell'articolo 3, comma 5, sembra opportuno sostituire (ovunque ricorra) il termine "credenza" con quello, più ampio, di "convinzioni personali" – quest'ultimo è infatti adoperato sia dalla corrispondente norma della direttiva (articolo 4, paragrafo 2) sia dalle altre disposizioni dello schema –;

e) all'articolo 4, comma 2, dello schema, occorrerebbe specificare ulteriormente la portata del rinvio all'articolo 44 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Infatti, da una parte, alcuni profili oggetto dell'articolo 44 sono disciplinati autonomamente anche dallo stesso articolo 4, dall'altra, non è chiaro se il richiamo comprenda anche talune disposizioni dello stesso articolo 44, come quella di cui al comma 11. Sembra infine da escludere l'applicabilità – se non in presenza di un rinvio specifico – della sanzione penale di cui al comma 8 del medesimo (in base al principio del *favor rei* e al divieto di analogia) nonché della norma sull'attività delle regioni di cui al successivo comma 12 (essendo quest'ultima al di fuori della disciplina delle forme della tutela giurisdizionale). Appare quindi necessaria una ridefinizione del richiamo normativo, anche in considerazione della possibile incertezza nella sfera penale che esso può determinare;

f) si propone di integrare la disposizione normativa di cui all'articolo 5 comma 1, estendendo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 paragrafo 2 della direttiva 2000/78/CE, la legittimazione ad agire delle organizzazioni anche ai casi di attività a sostegno della persona lesa (e quindi non solo ai casi di azioni in nome e per conto della stessa);

g) sarebbe opportuno recepire anche le disposizioni di cui agli articoli 7 – azione positiva e misure specifiche –, 12 – diffusione delle informazioni –, 13 – dialogo sociale –, 14 – dialogo con le organizzazioni non governative – e 19 paragrafo 1 – relazione – della direttiva 2000/78/CE.

Si raccomanda, inoltre, in sede di elaborazione del testo definitivo:

a) rispetto alla nozione di molestia, contenuta nell'articolo 2, comma 3, di per sé coerente con quella prevista nell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva, di valutare l'opportunità di accogliere l'invito, contenuto nella sopracitata disposizione comunitaria, ad articolare la definizione di tale fattispecie conformemente alle leggi e alla prassi nazionale;

b) all'articolo 3, laddove si definiscono i casi di esclusione della fattispecie discriminatoria, si segnala la diversa formulazione del comma 3 (più estensiva) e del comma 5, e si invita il Governo a valutare l'opportunità di coordinare meglio le due disposizioni, in coerenza con quanto è previsto, in materia, dalla direttiva 2000/78/CE;

c) tenuto conto anche di quanto segnalato dalla Commissione giustizia e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, con riferimento all'articolo 4, comma 4, si invita il Governo a considerare il problema secondo modalità coerenti con l'ordinamento interno e con la disciplina comunitaria;

d) all'articolo 5, comma 1, relativamente all'individuazione degli organismi legittimati ad agire, di valutare la possibilità di indicare più specificamente le tipologie associative interessate, come ad esempio, le associazioni di anziani.

Vengono inoltre fatte proprie ed allegate al testo del presente parere, le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali, dalla Commissione giustizia e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee».

Il senatore TREU, attesa la vincolatività delle normative comunitarie per gli Stati membri, fa preliminarmente presente che la gran parte dei rilievi ravvisabili in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo si connotano come osservazioni inerenti alla legittimità, esulando gli stessi dall'ambito della mera opportunità.

Alla luce di tale considerazione preliminare, prospetta l'opportunità di riformulare il punto *g*) dello schema di parere testè illustrato, sostituendo alla dizione «sarebbe opportuno» quella «è necessario».

Per quel che concerne i casi di esclusione della fattispecie discriminatoria, di cui all'articolo 3, comma 3 del provvedimento in questione, la raccomandazione contenuta al punto *b*) dello schema di parere andrebbe riformulata, in modo tale da sottolineare con maggiore incisività l'esigenza di adeguare in modo inequivoco tale disposizione alla disciplina di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2000/78/CE. Inoltre l'ultimo periodo del sopracitato articolo 3, comma 3, relativo ai settori delle forze armate e ai servizi di polizia e di soccorso, non è contemplato nell'ambito della direttiva in questione e conseguentemente andrebbe eliminato nel testo definitivo del decreto legislativo.

Il senatore VIVIANI, dopo aver ricordato che gli stessi esponenti dei Gruppi politici della maggioranza, in più occasioni hanno richiamato l'attenzione sulle problematiche attinenti alla semplificazione legislativa, prospetta l'opportunità di elaborare, per esigenze di organicità, un testo normativo unitario, volto a recepire congiuntamente la direttiva comunitaria attinente alle discriminazioni di genere, la direttiva inerente alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – 2000/78/CE – ed infine la direttiva relativa alle discriminazioni razziali ed etniche – 2000/43/CE –.

Osserva poi che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere dovrebbero essere richiamati altri e ulteriori profili problematici. In particolare, il preambolo dello schema di decreto legislativo in titolo risulta privo di importanti riferimenti normativi, quali quello relativo alle leggi per il collocamento obbligatorio dei disabili e per la tutela contro le discriminazioni di genere. Peraltro quest'ultimo profilo, citato all'articolo 1, non viene poi richiamato nell'ambito dell'articolo 2, nonostante l'importanza di tale tematica.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del provvedimento in titolo risulta poi non del tutto conforme alla disciplina contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*) della direttiva 2000/78/CE, mentre il comma 2 dello stesso articolo è eccessivamente vago, soprattutto in riferimento alla salvaguardia delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione sociale, di cui alla lettera *b*), e in materia di sicurezza pubblica, di cui alla

lettera *c*). Anche il riferimento alla disciplina sullo stato civile, contenuto nella lettera *d*) del sopracitato articolo 3, comma 2, oltre ad essere poco chiaro nella formulazione, non sembra del tutto compatibile con la normativa comunitaria.

Per quel che concerne il punto *g*) dello schema di parere, precedentemente illustrato dal relatore, è opportuno procedere ad un riformulazione dello stesso, atta a sottolineare maggiormente la necessità di recepire le normative comunitarie in esso richiamate.

Riguardo alla questione attinente l'onere della prova, disciplinato dall'articolo 4 dello schema di decreto in titolo, è riscontrabile una profonda divergenza tra la soluzione normativa adottata dal Governo e quella comunitaria, che contempla l'inversione di tale onere.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Treu e dal senatore Viviani, integra lo schema di parere da lui illustrato e riformula l'osservazione di cui al punto *g*), sostituendo le parole «sarebbe opportuno» con le altre «è necessario». Aderendo alla richiesta del senatore Viviani, di inserire un punto relativo all'elaborazione di un testo unico in materia di discriminazione, propone di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si invita infine il Governo a redigere un unico testo contenente tutte le disposizioni idonee a recepire le direttive comunitarie in materia di parità di trattamento e di prevenzione della discriminazione.».

Il sottosegretario SACCONI dichiara di condividere l'esigenza di procedere alla formulazione di un testo unico, da elaborare anche alla luce delle valutazioni espresse nell'ambito dei pareri, approvati dalle Commissioni parlamentari competenti.

Esprime qualche perplessità in ordine al richiamo alle organizzazioni non governative, contenute al punto *g*) dello schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, nel testo illustrato dal Presidente stesso, come da ultimo modificato ed integrato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

218^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la tutela dell'ambiente e del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario TORTOLI risponde all'interrogazione 3-00925, presentata dal senatore Iovene e concernente il minizoo denominato «*Jurassic Park*» situato nell'Aspromonte, facendo presente in primo luogo che tale struttura è gestita dall'Azienda Forestale della regione Calabria ed è stata inaugurata nell'agosto del 2002 nei pressi dell'abitato di Gambarie. Il parco faunistico in questione, istituito per finalità didattico-scientifiche, nonché turistiche, ospita numerosi animali indigeni ed esotici, di varia specie.

Il Corpo forestale dello Stato ha ritenuto opportuno da un lato acquisire la documentazione relativa ai nulla osta e alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere previste dal progetto del parco faunistico, e dall'altro verificare gli aspetti igienico-sanitari del complesso. A seguito di tali richieste il servizio CITES di Reggio Calabria ha riscontrato la legale detenzione degli animali, mentre il sopralluogo effettuato dal Corpo forestale insieme ai tecnici dell'Ente Parco dell'Aspromonte ha evidenziato una grave difformità delle opere realizzate rispetto ai progetti, nonché l'esecuzione di cospicui sbancamenti di terreno con eliminazione di bosco.

Sono stati quindi posti sotto sequestro 39 manufatti abusivi e all'Azienda Forestale della regione Calabria è stato intimato di sospendere

immediatamente la prosecuzione dei lavori riducendo in pristino i luoghi interessati.

L'Azienda faunistica in questione, infine, è stata realizzata con fondi di bilancio dell'Azienda Forestale della regione Calabria, a valere sui capitoli relativi a spese per interventi straordinari nei settori di forestazione e a spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria di aziende faunistiche.

Il senatore IOVENE, pur ringraziando il sottosegretario Tortoli per la cortesia dimostrata, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando come l'opinione pubblica sia stata colpita dalla morte di numerosi animali esotici, incomprensibilmente ospitati in un minizoo situato a ben 1.300 metri di altitudine e per di più sul territorio di un Parco nazionale. È grave che non sia dato sapere con esattezza né il numero né le specie degli animali morti, come grave è il fatto che piuttosto che tutelare la fauna locale, qualcuno abbia ritenuto di poter realizzare in quei luoghi una struttura del genere.

È deprecabile poi che siano state realizzate opere murarie in difformità ai progetti, per di più con cospicui sbancamenti di terreno ed eliminazione di bosco, per non parlare del fatto che una struttura di questo tipo sia stata finanziata con fondi regionali.

Auspica infine che il Ministero dell'ambiente ponga, in futuro, la massima attenzione ad episodi di tal tipo, evitando che accada nuovamente ciò che è successo nello scorso inverno.

Il presidente NOVI ringrazia il sottosegretario Tortoli e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,15.

219^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il segretario generale dell'Autorità di bacino della regione Basilicata, ingegner Michele Vita.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Segretario generale dell'Autorità di bacino della regione Basilicata

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

L'ingegner VITA, intervenendo all'audizione odierna per conto del Presidente della regione Basilicata, impossibilitato a venire, ricorda che dal dicembre 2002 al febbraio 2003 la Lucania è stata interessata da eventi meteorologici di estrema intensità, con conseguenze drammatiche sul territorio; sono stati infatti fortemente interessati tanto i versanti collinari e montani dei bacini idrografici, che sono stati messi a dura prova con smottamenti e frane di varia entità, quanto le zone pianeggianti, in particolare in prossimità della costa ionica, ove i corsi d'acqua sono stati interessati da esondazioni e rotture delle opere di protezione. Da almeno quindici anni non si registravano eventi atmosferici di tale entità.

Il 10 febbraio scorso la regione Basilicata ha adottato due delibere, approvando innanzitutto il programma degli interventi urgenti necessari per fronteggiare la grave situazione creatasi e chiedendo al Governo di dichiarare lo stato di calamità. Sono stati quindi avviati gli interventi più urgenti, per un importo di circa 5 milioni di euro, a valere su fondi regionali.

Certo è che le risorse finora reperite sono apparse immediatamente assolutamente insufficienti rispetto all'entità dei fenomeni registratisi; al riguardo, basti pensare che l'invaso di Senise in un mese, dalla fine di dicembre 2002 alla fine del gennaio 2003, ha fatto registrare una crescita dell'acqua raccolta pari ad oltre 100 milioni di metri cubi, cosa che non si era mai verificata in passato.

Consegna quindi agli uffici alcuni documenti, nonché le richieste di intervento avanzate dai privati e dai comuni interessati per far fronte alla situazione di dissesto che interessa vaste aree della regione. Al riguardo, basti pensare che su 131 comuni lucani ben 118 sono soggetti a consolidamento e molti altri a trasferimento totale o parziale.

L'Autorità di bacino della Lucania, dal canto suo, l'anno scorso ha approvato il piano di risanamento stralcio, mentre è stata quantificata la spesa necessaria per risanare del tutto gli areali, spesa pari a ben 3.200 milioni di euro. Si tratta di una somma enormemente superiore rispetto alle poche decine milioni di euro messe sinora a disposizione dal Governo centrale.

Il presidente NOVI, nel ringraziare l'ingegner Vita per il suo intervento, ricorda come la situazione di dissesto idrogeologico della Basilicata fosse stata già messa in luce da Francesco Saverio Nitti, trattandosi di un problema conosciuto sin dalla formazione dello Stato unitario.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede all'ingegner Vita se, per la predisposizione del piano stralcio e, più in generale, per lo studio delle delicate questioni aperte, la regione si tenga in contatto con l'Università e se disponga di una struttura tecnica.

L'ingegner VITA fa presente al senatore Moncada Lo Giudice che la regione cura costantemente i rapporti con l'Università della Basilicata, disponendo di una struttura tecnica che, peraltro, non è ancora completa, potendo contare su circa 20 unità rispetto alle 40 previste.

Il senatore PONZO, nel ricordare come l'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione riguardi, in via generale, le condizioni di dissesto idrogeologico del Mezzogiorno, indipendentemente quindi dai singoli eventi atmosferici o calamitosi, sottolinea che in Basilicata alcuni comuni sono stati trasferiti mentre altri hanno bisogno semplicemente di interventi di consolidamento. Per quanto riguarda questi ultimi, chiede all'ingegner Vita se la regione abbia previsto il monitoraggio degli interventi effettuati, anche allo scopo di accelerare l'attuazione di quelli previsti.

L'ingegner VITA assicura il senatore Ponzio che la regione Basilicata sta già monitorando gli interventi di consolidamento in atto, ed allo scopo di accelerarne la realizzazione ha individuato i comuni come enti attuatori. Per quanto riguarda invece le misure strettamente connesse al rischio idrografico, la competenza rimane del dipartimento per le infrastrutture.

Il senatore SCOTTI chiede all'ingegner Vita di fornire alla Commissione qualche informazione sulla diga di Senise.

L'ingegner VITA fa presente che l'invaso di Senise risale a circa venti anni fa, ed è la più grande struttura in terra d'Europa. La gestione della diga è affidata all'Ente per lo sviluppo e l'irrigazione della Basilicata, della Puglia e dell'Irpinia che ha assicurato la manutenzione dell'invaso. Non risultano particolari problemi e vengono effettuate verifiche periodiche, benché, paradossalmente, la diga sia ancora in fase sperimentale.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'ingegner Vita per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che per l'odierna seduta sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del regolamento interno, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l'ipotesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

La Commissione prende atto.

**Seguito dell'inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio:
audizione del procuratore della Repubblica di Verona dottor Guido Papalia**

Il presidente CARELLA ricorda brevemente finalità ed oggetto dell'audizione e dà quindi la parola al dottor Papalia per una relazione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti dei Commissari.

Il dottor PAPALIA illustra l'attività di indagine fino ad ora svolta e risponde poi ai quesiti posti dal PRESIDENTE, nonché dai senatori TATÒ, SEMERARO, BOLDI, BETTONI BRANDANI, SANZARELLO, BAIÒ DOSSI, SALZANO e COZZOLINO.

Durante l'audizione ha luogo un breve passaggio in seduta segreta.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il dottor PAPALIA per la disponibilità e lo congeda, dichiarando conclusa la sua audizione.

Il seguito dell'inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il presidente GRECO introduce l'esame del disegno di legge in titolo, sottolineando l'importanza da un punto di vista politico ed economico delle problematiche da esso affrontate.

Illustra poi sinteticamente il contenuto dei singoli articoli del decreto-legge, soffermandosi in particolare sull'articolo 10, come modificato alla Camera dei deputati. Tale articolo prevede, in primo luogo, il prelievo supplementare mensile, che entrerà in vigore a partire dal 1º gennaio 2004, rispetto al 30 novembre previsto. Prevede che sugli acquirenti - indicati dal decreto come sostituti d'imposta - che non adempiranno agli obblighi di versamento del prelievo trattenuto agli allevatori, graverà una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto. La previsione di maggior rilievo concerne la rateizzazione delle multe pregresse. A tal fine, i produttori di latte che hanno superato le quote assegnate per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002 potranno versare l'importo complessivamente dovuto senza interessi e in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni. L'efficacia di tale disposizione è comunque subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari. Sono esclusi dalla possibilità di versamento rateale i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002,

salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea. L'articolo 10 prevede ancora che, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del titolare delle politiche agricole, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, può essere nominato un Commissario straordinario di Governo che può avvalersi di uno o più *sub*-commissari per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del decreto nei suoi primi due periodi di attuazione. Per favorire la redistribuzione delle quote verso le aree che producono strutturalmente maggiori quantità di latte è prevista la possibilità di trasferimento delle quote tra diverse regioni. Le aziende potranno, quindi, vendere – fino a un massimo del 70 – 50 per cento per le isole – di quanto prodotto a partire dalla prossima campagna 2003-2004. Viene, ancora, definito un regime di aiuti, attuato dall'AGEA, per favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono attivato dal Governo in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o latte non bovino, promuovendo così lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità e introducendo sistemi di tracciabilità. Infine, viene autorizzato un trasferimento di 517 milioni di euro dal Ministero delle politiche agricole all'Agea per l'anno 2003 per coprire gli impegni finanziari derivanti dalla regolazione debitoria delle multe che vanno dal 1989 al 1993.

Il presidente Greco ricorda come il decreto, qualora convertito in legge, sarà presentato nella prossima riunione dell'Ecofin fissata nei primi giorni di giugno e che la Repubblica italiana aveva già presentato al Presidente di turno dell'Ecofin, Nikos Christodoulakis, una domanda volta a scaglionare su trenta anni senza interessi le multe che i produttori italiani devono pagare allo Stato per il superamento delle quote latte nel periodo 1995-2001, ossia 648 milioni di euro. La richiesta era motivata dalle eccezionali circostanze di natura finanziaria e politica connesse ai problemi relativi alla gestione delle quote. La misura predisposta dal Governo, e oggi all'esame, risolverebbe così le tensioni attualmente esistenti.

Il senatore MANZELLA sottolinea l'improprietà della condotta del Governo italiano che in sede europea subordina alla soluzione del problema delle quote latte il proprio voto favorevole al cosiddetto «pacchetto fiscale». Con ciò sostanzialmente pone un veto alla decisione.

Il presidente GRECO replica affermando come non si tratti di un veto, ma della risposta del Governo italiano ad un problema concreto.

Il senatore BEDIN evidenzia l'atteggiamento non ostruzionistico della coalizione dell'Ulivo nell'*iter* di approvazione del disegno di legge di conversione, a differenza di quello a volte tenuto da componenti della coalizione governativa. Ciò è collegato alla condotta del precedente Governo dell'Ulivo che è riuscito, per il tramite del ministro delle politiche agricole De Castro, a ottenere un aumento delle quote spettanti ai produttori italiani. Per questi motivi, pur rilevando come il provvedimento in titolo non rappresenti certo un premio per gli allevatori onesti, esprime un

parere favorevole, purché i commi da 34 a 39 dell'articolo 10 siano sottoposti al vaglio degli organi comunitari competenti, per capire se si tratti di un aiuto di Stato e se, in tal caso, sia possibile accordare una deroga, come lo stesso Trattato, in casi eccezionali, prevede. Rimarca, peraltro, come non sia chiaro il mandato che l'ambasciatore Vattani, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, abbia ricevuto dal Governo, soprattutto in riferimento alle date in cui concludere le presumibili trattative sull'argomento. Evidenzia anche come della materia sia investito il ministro Tremonti e non, come sembrerebbe opportuno, il ministro Alemanno. Teme che la materia sia oggetto di trattative non solo per quanto riguarda l'approvazione del «pacchetto fiscale», ma anche per quanto riguarda l'Agenzia spaziale europea.

Il senatore GIRFATTI esprime il proprio parere favorevole sul provvedimento, rilevando, nel prendere atto delle obiezioni che esso può sollevare, come si tratti di un provvedimento idoneo a risolvere un problema più che decennale.

Il senatore BASILE osserva che il vero problema, come evidenziato dal senatore Bedin, consiste nel qualificare la rateizzazione del prelievo supplementare dovuto dai produttori, con o senza interessi, come aiuto di Stato oppure no. Al riguardo, ritiene probabile che ci siano state delle informali trattative in vista della posizione della questione alle prossime riunioni in sede europea, né ritiene che tali trattative debbano scandalizzare, essendo una mera prospettazione di soluzioni differenti ai problemi sul campo. Rileva comunque la non perfetta aderenza delle misure adottate dal Governo con le linee di tendenza europee in materia di politica agricola.

Il presidente GRECO interviene facendo rilevare come la subordinazione dell'efficacia delle misure adottate all'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio dell'Unione pone le stesse al riparo da censure di incompatibilità con la normativa comunitaria.

Il senatore PIANETTA concorda con la relazione del Presidente, sottolineando l'importanza della clausola che lascia l'ultima parola al Consiglio dell'Unione. Il provvedimento, su cui esprime parere favorevole, a suo avviso risolve positivamente delle problematiche oramai datate e su cui da tempo si attendeva una soluzione adeguata.

La senatrice DE ZULUETA esprime il proprio parere favorevole sul provvedimento in titolo esclusivamente per la presenza della disposizione che prevede l'assenso all'unanimità del Consiglio europeo sulle misure adottate. Ritiene infatti che si tratti di un aiuto di Stato, di cui non reputa probabile l'approvazione da parte del Consiglio. Auspica che, verificandosi questa eventualità, il Governo abbia pronte delle soluzioni alternative, dovendosi altrimenti ritenere rischiosa l'emanazione delle misure oggetto

dell'esame odierno. Tra l'altro ritiene che sia un provvedimento in contraddizione con le riforme in cantiere sulla politica agricola comune.

Il presidente GRECO prende atto delle osservazioni svolte e ribadisce come il Governo abbia espressamente demandato al Consiglio dell'Unione la decisione definitiva.

Accertato il prescritto numero di senatori, la Giunta, all'unanimità, dà mandato al relatore a redigere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

(Osservazioni alla 1^a Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, attuativo della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, la quale mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Lo schema di decreto è anche attuativo della delega contenuta nell'articolo 29 della legge comunitaria 2001, che elenca i relativi principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega.

Illustra poi il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 reca, analogamente all'articolo 1 della direttiva, l'oggetto dello schema in esame: l'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica. Esso tiene inoltre conto del diverso impatto su donne e uomini, nonché delle forme di razzismo culturale e religioso.

L'articolo 2 definisce le fattispecie di discriminazione diretta e indiretta; fa salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che detta altre fattispecie di discriminazione; considera discriminanti anche le molestie e l'ordine di discriminazione per motivi di razza o di origine etnica.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del presente schema di decreto legislativo. Fa riferimento alle persone, del settore sia pubblico che privato, per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e al lavoro, l'occupazione e le condizioni di lavoro, l'accesso all'orientamento e alla formazione personale, l'attività in organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, la protezione sociale, l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'istruzione, l'accesso a beni e servizi. Mantiene le disposizioni sulle diversità di trattamento in base alla nazionalità, conformemente ai principi comunitari. Fa salve le disposizioni vigenti sulle condizioni di ingresso,

soggiorno e accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini di paesi terzi o apolidi. Non sono considerati atti di discriminazione le differenze di trattamento giustificate da finalità legittime perseguite con mezzi adeguati e proporzionati.

L'articolo 4 fa riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti, che si svolge nelle forme previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nel caso in cui colui che intende agire in giudizio non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, è previsto il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il ricorrente può dedurre elementi di fatto che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. Su tale previsione, contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 dello schema, rileva come sia l'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE sia l'articolo 29, comma 1, lettera g), della legge comunitaria 2001 prevedano l'inversione dell'onere della prova; tale previsione sembra mancare nello schema in esame. Inoltre, il giudice può risarcire anche il danno non patrimoniale, può far cessare il comportamento discriminatorio e ordinare un piano di rimozione. Tiene conto, ai fini della liquidazione, che l'atto discriminatorio costituisca ritorsione.

L'articolo 5 legittima ad agire, sia in caso di discriminazione individuale, in forza di delega, sia in caso di discriminazione collettiva, le associazioni ed enti inseriti in un elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità. Sono altresì legittimati le associazioni ed enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, di un Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

L'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, un Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. L'Ufficio ha il compito di fornire assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di svolgere inchieste, di promuovere l'adozione di misure specifiche per evitare o compensare le situazioni di svantaggio, di diffondere la conoscenza degli strumenti di tutela vigenti, di formulare raccomandazioni e pareri, di redigere una relazione annuale per il Parlamento e per il Presidente del Consiglio dei ministri, di promuovere studi e scambi di esperienze anche con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6 e con le organizzazioni non governative. L'Ufficio si articola secondo le modalità previste da successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 prevede una copertura finanziaria, per l'istituzione dell'Ufficio di cui all'articolo 6, quantificata in 2.035.357 euro annui, a de-

correre dal 2003, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il relatore Magnalbò conclude la relazione introduttiva osservando come lo schema di decreto legislativo in esame non presenti particolari problemi di compatibilità con la normativa comunitaria, fatto salvo il rilievo formulato in riferimento all'articolo 4, comma 3.

Il senatore MANZELLA concorda con il relatore. Si sofferma, peraltro, sulla previsione di cui all'articolo 7 dello schema, relativa all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità, di un Ufficio per il contrasto delle discriminazioni. Osserva come la creazione di un tale Ufficio non può essere avulsa dal sistema generale, che nella materia in esame contempla specifiche competenze in materia di immigrazione, che certamente sono interessate da un provvedimento intitolato all'attuazione della parità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica. Ritiene, quindi, necessario che l'istituendo Ufficio abbia una qualche forma di collegamento, se non un vero e proprio concerto, anche con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'interno.

Il presidente GRECO rileva come la formulazione dell'articolo 4, comma 3, potrebbe salvaguardare in qualche modo il principio dell'inversione dell'onere della prova.

Il relatore MAGNALBÒ osserva come, oltre alla direttiva, anche l'articolo 29 della legge comunitaria preveda il principio dell'inversione dell'onere della prova, che non pare rispettato pienamente con l'attuale formulazione dello schema di decreto.

Il senatore BEDIN propone alcune riflessioni sull'impianto complessivo dello schema di decreto in titolo, che, a suo avviso, sarebbe andato oltre l'ambito delimitato dalle previsioni della direttiva, la quale non riguarderebbe i principi generali in materia di discriminazione, ma l'ambito più circoscritto delle discriminazioni nel lavoro. Non ritiene l'estensione di per sé negativa, ma pone tale circostanza all'attenzione generale, chiedendo che si valutino attentamente gli effetti.

Il presidente GRECO fa rilevare come sia la stessa direttiva a richiamare espressamente nei suoi considerando i principi sulla Convenzione dei diritti dell'uomo, per cui un'eventuale estensione degli ambiti di tutela sarebbe presidiata dal punto di vista della copertura comunitaria.

Il senatore BEDIN osserva come si tratti appunto di considerando della direttiva e non di articoli di essa. In particolare, con riferimento all'articolo 1 dello schema, osserva come il riferimento che quivi viene fatto al contrasto delle forme di razzismo a carattere culturale e religioso, non previsto dalla direttiva, potrebbe avere delle conseguenze non facilmente

gestibili per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni, destinatarie dirette della normativa.

A questo proposito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema, a mente del quale il principio di parità senza distinzione di razza e origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato, osserva che l'articolo 3, comma 1, della direttiva contempla anche l'organismo di diritto pubblico, previsione mancante nello schema.

Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema, nella parte relativa all'ambito di applicazione oggettivo, rileva l'omissione di quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della direttiva, ove si prevede che la normativa si applichi per quanto attiene all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro.

Sull'articolo 3, comma 3, dello schema, relativo alle deroghe per ragioni oggettive al principio di parità di trattamento, contesta il fatto che in esso non sia previsto il requisito della legittimità dell'obiettivo connesso con la forma di discriminazione attuata, come invece prevede l'articolo 4 della direttiva.

In riferimento alle previsioni dell'articolo 3, comma 4, relative alle differenze di trattamento che, pur essendo indirettamente discriminatorie, siano oggettivamente giustificate, ritiene sistematicamente più corretto inserirle nell'articolo 2, comma 1, ove è contenuta la definizione di discriminazione indiretta.

Per quanto riguarda l'articolo 4 dello schema osserva come in esso manchi la previsione dell'articolo 7, comma 1, della direttiva, nella parte in cui consente la tutela giurisdizionale e/o amministrativa dei diritti lesi anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione.

Sull'articolo 5 dello schema rileva un'impostazione opposta rispetto alla direttiva, in quanto mentre quest'ultima consente alle associazioni e agli enti rappresentativi di agire direttamente per la tutela delle disposizioni in essa previste, lo schema prevede una delega scritta rilasciata dal soggetto passivo della discriminazione.

Il presidente GRECO ringrazia il senatore Bedin per il suo intervento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il senatore MANZELLA interviene conclusivamente sull'ordine dei lavori. Auspica che presso la Giunta si svolga al più presto un dibattito sul programma del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, le cui priorità e prospettive saranno illustrate oggi pomeriggio dal Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, presso l'Università LUISS di Roma.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE PETRUCCIOLI avverte che, in considerazione della difficoltà di numerosi membri della Commissione a partecipare ai lavori odierni, l'argomento all'ordine del giorno è rinviato ad una seduta da convocarsi la settimana prossima, indicativamente martedì 3 giugno, alle ore 14,30.

Avverte altresì che avrà quindi luogo l'Ufficio di Presidenza, già convocato per il termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 225)

(Parere ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1ª e della 11ª Commissione del Senato. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore MANTINI dà ragione delle modifiche che il Governo intende introdurre, con lo schema di decreto legislativo in titolo, all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di trasformare la struttura dipartimentale, attualmente prevista, in una diversa articolazione fondata sulle direzioni generali e, conseguentemente, sulla possibilità di istituire successivamente il segretario generale con normativa secondaria: propone pertanto di esprimere un parere favorevole, tenuto anche conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287.

Dopo che l'onorevole GUERZONI si è soffermato sulla figura del segretario generale chiedendo ulteriori chiarimenti forniti dal PRESIDENTE, il relatore MANTINI sottolinea la diversità dei profili, politici e professionali, di quanti sono preposti – con distinti ruoli e funzioni – ai vertici delle amministrazioni statali.

La Commissione unanime, infine, approva il parere favorevole proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1^a, della 3^a, della 5^a, della 7^a e della 10^a Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore CASTAGNETTI espone analiticamente il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo. Dà quindi conto di possibili modificazioni e integrazioni che potrebbero essere inserite nello schema di parere, nonché delle osservazioni prospettate dalle Commissioni permanenti, in ordine agli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 21 sulle quali, peraltro, si riserva una più esauriente valutazione dopo aver acquisito gli orientamenti che al riguardo saranno espressi nel corso del dibattito: a tal fine consegna un documento, contenente la propria relazione e gli ulteriori contributi pervenuti dalla VII Commissione della Camera dei deputati, perché venga distribuito a tutti i componenti della Commissione.

Il presidente CIRAMI assicura che il documento del relatore sarà tempestivamente consegnato ai destinatari; comunica altresì che sono pervenute richieste di audizione in ordine all'atto del Governo in esame e prospetta la particolare opportunità che eventuali proposte di modifica pervengano alla Commissione prima che abbia inizio la prossima seduta.

La Commissione unanime, infine, delibera che le previste audizioni abbiano luogo, secondo le consuete modalità informali, già adottate in precedenza, martedì 3 giugno alle ore 14 e che il termine per presentare proposte di modifica è stabilito per mercoledì 4 giugno alle ore 14.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

Presidenza del Vice Presidente
Enrico NAN

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMMISSIONE PLENARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge istitutiva, della richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione

Enrico NAN, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per iniziare l'esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 2002, n. 99, della proposta di richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori, il cui testo, predisposto dal presidente Trantino con l'ausilio dei magistrati consulenti, è in distribuzione.

Ricorda che il citato articolo 2, comma 6, della legge istitutiva prevede che «la Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa». La Commissione è stata costituita nella seduta del 10 luglio 2002. Pertanto, il termine di conclusione dei lavori è attualmente fissato al 10 luglio 2003.

Passando ad illustrare la richiesta di proroga, ricorda che la Commissione ha svolto un lavoro intenso e continuo: si sono tenute 35 sedute, durante le quali vi sono state 38 audizioni e 6 esami testimoniali; si è svolta anche una missione. Molti dei soggetti ascoltati non erano ancora stati sentiti dall'autorità giudiziaria di Torino e si è proceduto ad una ricostruzione degli elementi oggettivi della vicenda seguendo un metodo storico-cronologico che fin dall'inizio era stato indicato come il più opportuno. Certamente vi è ancora un'importante attività da svolgere e per fare questo è necessario utilizzare tutto il tempo che la legge istitutiva prevede per una proroga dei lavori. In proposito, ricorda che vi sono ancora molti soggetti da ascoltare e che di recente si è aperto un nuovo filone di indagine, quello legato all'avvocato Paoletti ed al signor Marini, che peraltro rap-

presenta un aspetto marginale dei lavori della Commissione, ma che va approfondito.

Ricorda, infine, che sono state avviate ben 10 rogatorie internazionali, approvate con il consenso di tutti, che quindi debbono essere portate a compimento. Proprio per consentire di completare questo insieme di attività, il presidente Trantino ha predisposto la proposta di richiesta di proroga di un anno del termine dei lavori della Commissione.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) sottolinea che la richiesta di proroga che oggi viene presentata ai componenti di questa Commissione deve, a suo avviso, tener conto di alcuni aspetti. In primo luogo, non ritiene che si possa semplicemente tracciare un bilancio in termini quantitativi del lavoro sin qui svolto, bensì lo si dovrebbe prefigurare anche sotto il profilo istituzionale e politico, soprattutto per quanto concerne ciò che la Commissione si prefigge di fare in futuro. Ecco il motivo per il quale la proposta va approfondita tenendo conto, ad esempio, dell'uso che si è fatto dei lavori della Commissione.

Un altro aspetto, che si è posto in passato e che ancora più si porrà per il futuro, è di natura squisitamente istituzionale: si riferisce alla completa sovrapposizione tra l'inchiesta parlamentare e l'indagine giudiziaria condotta dai magistrati di Torino.

Sono questi alcuni dei problemi politici, istituzionali e più strettamente di merito che, ad avviso del suo gruppo, rendono necessario un approfondimento; infatti, ritiene che non possa essere assunta nella seduta odierna alcuna determinazione in merito alla richiesta di proroga e che sia necessario dare ai gruppi, segnatamente a quelli dell'opposizione, il tempo per elaborare articolate proposte emendative. Chiede, quindi, di rinviare la decisione ad altra seduta.

Il senatore Francesco CHIRILLI (FI) ritiene che l'attività della Commissione sia sotto gli occhi di tutti e che non si possa negare che essa abbia lavorato bene, talvolta anticipando le indagini su determinati filoni anche rispetto ai magistrati di Torino. Peraltro, in una materia così delicata non è il caso di procedere pressati dalla fretta; in questo senso la richiesta di proroga gli appare più che ragionevole. Quanto alla richiesta di rinviare ad altra seduta la deliberazione in oggetto, ritiene che vi siano pochi dubbi sull'opportunità che la Commissione disponga di ulteriore tempo per lavorare e quindi si dichiara pronto a votare oggi stesso.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) sottolinea come sia necessario lasciare ai commissari il tempo per approfondire la richiesta che solo oggi è stata loro presentata e quindi gli sembrerebbe normale che, rientrando questo nei tempi giusti per una determinazione da parte dei Presidenti delle Camere, si lasciasse la possibilità ai gruppi dell'opposizione di presentare proposte emendative. Sul punto non si aspetta certo un diniego da parte della maggioranza, perchè ciò costituirebbe la prova che la Commissione opera a certi fini e contravverrebbe alla prassi parlamen-

tare che regola i rapporti tra maggioranza ed opposizione sia in aula sia in Commissione.

Il senatore Roberto CALDEROLI (LNP) dichiara di concordare sulla proposta del presidente Trantino, e chiede di votarla oggi stesso preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

Il deputato Giovanni RUSSO SPENA (RC) ricorda di aver già esposto al presidente Trantino, la cui correttezza non è mai stata in discussione, ed al Presidente Casini i motivi per i quali il suo gruppo è assolutamente contrario ad una proroga dei lavori della Commissione, pur dichiarandosi favorevole alla richiesta di rinvio per procedere ad un approfondimento avanzata da colleghi dell'opposizione.

La prima ragione di tale contrarietà risiede nel fatto che senza dubbio la Commissione è nata con l'intento politico di dimostrare la subalternità della politica estera italiana rispetto alla Jugoslavia. Per fare ciò, si sono sovrapposti motivi di carattere politico a problemi di natura giudiziaria, la cui disamina spetta alla magistratura. Essendovi questo vizio di origine, la Commissione è diventata – e non poteva che diventare – luogo di velenose contrapposizioni, di trappole, di oscuri ricatti e di manovre di faccendieri. Al suo gruppo non interessa partecipare a questo gioco al massacro e pensa che tutti, maggioranza ed opposizione, dovrebbero preoccuparsene.

Vi è, infine, un profilo istituzionale-costituzionale su cui occorre riflettere ed in merito al quale il suo gruppo avrà domani un incontro con il Presidente della Camera (e successivamente anche con quello del Senato). In proposito ricorda l'interessante intervento dell'onorevole Fischella, il quale sostiene che le Commissioni bicamerali stanno subendo una torsione pericolosa in quanto, nate come strumento di inchiesta, indagine e controllo sugli atti amministrativi e dell'esecutivo, stanno diventando Commissioni volute dalla maggioranza e usate come colpi di maglio nei confronti dell'opposizione.

Pertanto, il suo gruppo nell'incontro con i Presidenti delle Camere esporrà la necessità, prima di discutere di qualunque proroga, di riflettere su questa trasformazione istituzionale.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene che ai fini della deliberazione da assumere sia necessario tener presente la parte dispositiva della proposta e non si debba entrare nel merito della premessa. Si chiede, infatti, chi possa ipotizzare che questa Commissione non concluda i propri lavori, che non porti a termine le rogatorie richieste. L'indagine svolta dalla Commissione spazia a 360 gradi ed è stato impiegato pubblico danaro per arrivare vicini ad un traguardo: qualcuno può forse pensare in buona fede che, per evitare un uso strumentale dell'attività svolta in questa sede, la Commissione debba cessare di lavorare? I colleghi che all'unanimità hanno votato le rogatorie internazionali possono supporre che ad esse non si dia attuazione?

Venendo ora alle motivazioni, rileva come la Commissione abbia lavorato puntualmente ed efficacemente, abbia proceduto con serietà, competenza e con un atteggiamento assolutamente bypartisan che solo quando sono emersi elementi non prevedibili si è incrinato.

Propone, quindi, di votare oggi stesso la richiesta di proroga e, a nome del gruppo Alleanza nazionale, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) osserva come nè il collega Kessler nè il collega Lauria abbiano nei propri interventi affermato di non concordare su una proroga dei lavori della Commissione. Ciò sarebbe tanto più illogico in quanto ricorda che proprio dall'opposizione è venuta di recente la richiesta di una rogatoria in Svizzera che ovviamente va conclusa, cosa per la quale è senz'altro necessaria una proroga.

I motivi esposti dall'opposizione riguardano essenzialmente un problema di natura politica e uno relativo all'organizzazione dei lavori. Quanto al problema politico, sottolinea come da qualche mese stia con forza denunciando il fatto che questa Commissione, dopo aver per qualche tempo lavorato assai bene, indotta da alcuni eventi come lettere anonime o altro cui era difficile resistere, abbia cambiato modalità essendosi trovata ad essere il crocevia di interessi spesso estranei alla vicenda oggetto dell'inchiesta parlamentare, sui quali si è indagato in modo da sovrapporsi all'attività svolta dalla magistratura, mentre sulla base della legge istitutiva a questa Commissione sono assegnati compiti più ampi e delicati dal punto di vista istituzionale. Ribadisce che certamente la proroga andrà chiesta, perchè ci sono atti cui l'opposizione non rinuncerà mai, a cominciare dalla rogatoria in Svizzera, ma la proroga non può essere intesa come una carta di credito da concedere comunque.

Quanto ai temi relativi all'organizzazione del lavoro, ritiene che si debba lasciare una pausa di pochissimi giorni di riflessione per poter indicare di quanto tempo (sei mesi, otto o quello che si deciderà) la Commissione abbia bisogno per concludere i propri lavori. Nessuno, quindi, deve permettersi di sostenere che i gruppi dell'Ulivo sono per chissà quale motivo contrari alla proroga. Suggestisce, quindi, di rinviare la decisione alla prossima settimana.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) rileva come la Commissione abbia lavorato nella massima trasparenza e non crede che qualcuno possa sostenere che recentemente siano accaduti dei fatti che ne abbiano turbato il clima. Tali fatti sono dovuti al comportamento di un commissario, l'onorevole Kessler, il quale ha recato grave nocimento alla Commissione.

Dopo che il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) ha lamentato di non aver mai potuto rispondere alle accuse che in più occasioni gli sono state mosse a questo riguardo, il senatore Giampiero CANTONI (FI), a nome del gruppo di Forza Italia, chiede che si proceda alla votazione nella seduta odierna.

Su richiesta del senatore Lauria, Enrico NAN, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.05.

Enrico NAN, *presidente*, essendosi consultato con il Presidente Trantino, ritiene che i gruppi potrebbero predisporre eventuali proposte emendative nel corso di una breve sospensione della seduta, della durata di 15-20 minuti.

Dopo che il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) ha dichiarato di considerare questa un'ulteriore prevaricazione e che il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) ha fatto presente che il suo gruppo non intende presentare proposte emendative, il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) chiede, a nome dell'Ulivo, che si proceda intanto a votare la proposta di rinvio, senza entrare nel merito della stessa.

Enrico NAN, *presidente*, avverte che sulla proposta testè avanzata dall'onorevole Kessler darà la parola ad un oratore a favore e uno contro.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U), augurandosi che la maggioranza non voglia contravvenire ad una consolidata prassi parlamentare, dichiara il proprio avviso favorevole alla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Kessler.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI), a nome della Casa delle libertà, dichiara voto contrario alla richiesta di rinvio.

Enrico NAN, *presidente*, pone in votazione la proposta dell'onorevole Kessler di rinviare alla prossima settimana la deliberazione sulla richiesta di proroga.

La Commissione respinge.

Enrico NAN, *presidente*, avverte che, essendo stata respinta la proposta dell'onorevole Kessler, si procederà con gli interventi dei colleghi che precedentemente si erano iscritti a parlare.

Il deputato Alfredo VITO (FI), dopo aver osservato che la Commissione ha lavorato egregiamente da quando è stata istituita, dichiara di non concordare con il senatore Calvi il quale ha sostenuto che da un certo periodo ci si sarebbe indirizzati verso la speculazione politica. Osserva, inoltre, che alcuni punti fermi sono stati già fissati: ad esempio, la Commissione ha stabilito che quello oggetto dell'indagine è stato un pessimo affare dal punto di vista economico, un affare condotto con procedure disinvolute all'interno della Telecom e che da parte di forze politiche di centro-sinistra vi è stata una sostanziale copertura di questa vicenda. Pertanto,

l'attività fin qui svolta non può essere censurata da nessuno: la Commissione ha il potere ed il diritto di continuare a lavorare e per questo ritiene che si debba votare oggi stesso la richiesta di proroga.

Dopo che i deputati Carlo TAORMINA (FI) e Gustavo SELVA (AN) ed il senatore Maurizio EUFEMI (UDC) hanno dichiarato di rinunciare ad intervenire, il deputato Renzo LUSETTI (MARGH-U) osserva come da parte della maggioranza vi sia stata una forma di prevaricazione nel voto precedente, in quanto è stato impedito all'opposizione di esercitare il legittimo diritto di disporre di una settimana di tempo per approfondire il documento e proporre ad esso modifiche migliorative.

Venendo al merito, ricorda che la legge istitutiva della Commissione è stata approvata con molti emendamenti dell'opposizione, il che dimostra come quest'ultima non possa assolutamente essere accusata di non aver voluto la Commissione, visto che fin dall'inizio si è comportata diversamente. A giudicare dalle premesse contenute nel documento, ci si sarebbe potuti aspettare che non venisse chiesta alcuna proroga, vista la gran mole di lavoro fino ad oggi svolta. In ogni caso, non comprende in base a quali elementi si chiedo la proroga di un anno e non, ad esempio, di sei mesi e perchè si voglia impedire un'adeguata riflessione. Conclude raccomandando ai colleghi di evitare ogni strumentalizzazione politica intorno a questa vicenda.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) precisa che la richiesta di un tempo utile per proporre modifiche trae origine da alcune parti della motivazione che personalmente non condivide, come quella in cui si fa riferimento alle segnalazioni presentate ai tribunali di Roma e Torino, nonché alla Corte dei conti.

Enrico NAN, *presidente*, essendosi esauriti gli interventi nel merito, avverte che darà ora la parola ai colleghi che la chiederanno per dichiarazione di voto.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) annuncia il voto contrario del suo gruppo alla richiesta di proroga non perchè l'opposizione sia per principio sfavorevole alla continuazione delle indagini in corso, ma perchè una simile richiesta deve essere adeguatamente motivata, cosa che a suo avviso non è. Pertanto, poichè la maggioranza, con arroganza istituzionale, ha posto all'opposizione l'alternativa tra prendere o lasciare, sottolinea come, a suo giudizio, non si possa dare una delega in bianco alla Commissione.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) dichiara il voto contrario del gruppo della Margherita sulla richiesta di proroga ed osserva che oggi sono stati calpestati i più elementari diritti della dialettica parlamentare. Questa è l'ulteriore prova del fatto che alcuni vogliono con arroganza servirsi di questa Commissione a fini di lotta e propaganda politica. Nel

ribadire il proprio voto contrario, fa presente che esso prelude ad un riconsiderazione della presenza del proprio gruppo in Commissione, che sempre più rischia di diventare strumento di giustizialismo politico, cosa che va contrastata in tutti i modi consentiti dalla legge e dai regolamenti parlamentari e rispetto alla quale potrà trovare spazio anche un appello all'opinione pubblica.

Il deputato Giovanni RUSSO SPENA (RC), ribadito che la richiesta di proroga ad avviso del suo gruppo è inutile e dannosa, crede che a nessuno, neppure ad autorevoli esponenti della maggioranza, sfugga che si sta ponendo in essere un'anomalia istituzionale, in quanto i Presidenti di Camera e Senato potranno trovarsi di fronte a serie difficoltà. Ciò accade perchè una Commissione bicamerale non deve mai diventare una sede di amplificazione e di propaganda, ma deve limitarsi a svolgere le proprie funzioni di indagine e di controllo. In questa Commissione le cose stanno diversamente perchè si tenta di tenere sotto schiaffo alcuni dirigenti del centro-sinistra, ma la storia insegna che simili percorsi spesso si rivelano inefficaci. Ribadirà questi concetti nell'incontro di domani con il Presidente Casini.

Enrico NAN, *presidente*, pone in votazione la proposta di richiesta di proroga di un anno del termine di conclusione dei lavori della Commissione (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI
CONCLUSIONE DEI LAVORI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, istituita con la legge 21 maggio 2002, n. 99,

premessi che il suo compito, ai sensi della legge istitutiva, è quello di «indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET – Società finanziaria telefonica p.a. – e di Telecom Italia, del 29 per cento di Telekom-Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti»;

considerato che, senza alcuna anticipazione delle conclusioni che si riterrà di dover tracciare in esito alle indagini, è possibile operare una prima ricostruzione degli elementi oggettivi della vicenda oggetto dell'inchiesta parlamentare, per come finora emersi, nei termini seguenti:

il 9 giugno del 1997, a Belgrado, fu firmato il contratto di compravendita del 49 per cento delle azioni della società Telekom Serbia, ceduto da PTT Traffic Serbia a Stet International Netherlands per il 29 per cento e alla società ellenica di telecomunicazioni OTE per il restante 20 per cento, per un controvalore totale di 1.568.000.000 marchi tedeschi;

su un conto presso la «Leu Bank» di Ginevra – intestato alla società di consulenza macedone «Mak Environment» – venivano accreditati da STET International Netherlands, il 2 luglio 1997 e il 22 giugno 1998, 30 milioni di marchi tedeschi, che costituivano il compenso, convenuto con Telecom Italia da Srdja Dimitrijevic e Gianni Vitali, per la mediazione e le «facilitazioni» svolte dagli stessi nel corso delle trattative per l'acquisto della quota della società telefonica serba;

alla valutazione della società telefonica serba e alle trattative per la conclusione dell'affare lavorarono, quali advisors, la UBS (per la STET-Telecom Italia) e la Natwest Markets (per la PTT Traffic Serbia);

rilevato che il primo anno di lavoro è stato caratterizzato da una intensa attività istruttoria, tradottasi in un alto numero di sedute e di soggetti ascoltati, in una ingente mole di acquisizioni documentali e in talune deliberazioni di rilevante spessore investigativo, e in particolare:

dopo la costituzione, avvenuta con l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari nella seduta del 10 luglio 2002, sono stati individuati, già nella seduta del 17 luglio 2002, i possibili filoni di indagine nei quali articolare l'inchiesta, nel rispetto degli scopi fissati dalla legge istitutiva;

successivamente, nel corso di trentacinque sedute (che hanno riguardato, fra l'altro, l'audizione di trentotto soggetti e l'esame testimoniale di sei persone, oltre ad un confronto, e la deliberazione di dieci ro-

gatorie all'estero), gli accertamenti hanno riguardato i tempi e le modalità della trattativa con Telekom-Serbia;

sono state, poi, effettuate indagini con l'obiettivo di verificare, tra l'altro: quali siano stati i fattori alla base della scelta di intavolare le trattative e quali gli amministratori, i manager e le branche operative delle società del gruppo STET-Telecom Italia che hanno condotto le trattative, fino alla stipula definitiva del contratto di acquisizione; se siano stati espressi pareri tecnici, anche da parte delle strutture di controllo interno delle società del gruppo, e quale seguito abbiano avuto tali pareri; a quale livello, tecnico o politico, sia stata gestita la trattativa con Telecom Italia da parte serba e quali fossero i canali privilegiati di comunicazione tra le controparti e i tempi e le modalità della partnership tra Telecom Italia e OTE;

un ulteriore filone investigativo ha avuto ad oggetto l'attività di consulenza prestata da banche d'affari e l'attività di mediazione posta in essere da privati per la gestione e la positiva conclusione della trattativa con Telekom-Serbia;

sono state svolte, poi, indagini finalizzate ad accertare se, e in quali termini, della trattativa fosse informato il Governo italiano;

da ultimo, l'attenzione si è concentrata, attraverso le audizioni dell'avvocato Fabrizio Paoletti e del signor Igor Marini, sulla fondatezza o meno di un'ipotesi di pagamento di tangenti che si evincerebbe da uno scritto anonimo pervenuto alla Commissione nel febbraio 2003, corredato di copia di documenti bancari; a tale riguardo, va in effetti sottolineato che trattasi di un aspetto marginale dei lavori finora svolti, aspetto che si è voluto approfondire rapidamente per completezza di accertamenti e, soprattutto, per garantire, attraverso la verifica degli elementi di riscontro che il Marini assumeva di poter fornire, l'onorabilità dei personaggi chiamati in causa;

nella prospettiva di approfondimento dei contorni della vicenda Telekom-Serbia si è, poi, ritenuto opportuno richiedere l'esame di numerose persone, coinvolte a vario titolo nella vicenda e residenti all'estero, e l'acquisizione, anche fuori dall'Italia, della documentazione societaria e bancaria necessaria per verificare la destinazione finale del denaro corrisposto per l'acquisizione; a tal fine, sono state deliberate, nella seduta del 2 aprile 2003, e inoltrate nove rogatorie all'estero, da svolgersi in Serbia, in Grecia, a Cipro, in Svizzera, nel Regno Unito, presso il Principato di Liechtenstein e nella Repubblica di San Marino;

alle nove rogatorie di cui al punto precedente va aggiunta, inoltre, la specifica richiesta di assistenza giudiziaria deliberata nella seduta del 14 maggio 2003 e indirizzata, in via d'urgenza, alle competenti autorità elvetiche, con la quale sono stati richiesti l'interrogatorio di Igor Marini, detenuto in Svizzera, e, preliminarmente ad esso e al fine di effettuare i necessari riscontri documentali delle sue dichiarazioni in Commissione, taluni prelievi documentali;

sia per le rogatorie deliberate nella seduta del 2 aprile 2003, sia per la rogatoria urgente deliberata nella seduta del 14 maggio 2003 e concer-

nente la vicenda di Igor Marini, non vi sono, al momento, indicazioni da parte del Ministero della giustizia e da parte delle stesse autorità straniere rogate circa i tempi di esecuzione degli atti istruttori richiesti, per i quali è presumibile che si debba attendere alcuni mesi, ad eccezione della rogatoria riferita al Marini, in merito alla quale si fa ragionevolmente affidamento in una rapida esecuzione da parte delle autorità elvetiche;

si è deciso, inoltre, nella seduta del 9 aprile 2003, di segnalare i fatti finora accertati alla Corte dei conti e ai Tribunali civili di Roma e Torino (oltre che ad altre autorità), affinché valutino l'eventuale sussistenza di responsabilità patrimoniali e contabili a carico degli amministratori dell'epoca di Telecom Italia, della STET e della STET International;

considerato che l'imminente scadenza del termine di conclusione dei lavori, attualmente fissato al 10 luglio 2003, non consente, allo stato, di completare, con i dovuti approfondimenti istruttori, gli accertamenti sui temi di indagine fin qui enucleati, attraverso lo svolgimento di ulteriori audizioni, nuove acquisizioni documentali, anche dall'autorità giudiziaria, e soprattutto attraverso gli sviluppi che potranno discendere dall'esecuzione delle numerose rogatorie all'estero;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge istitutiva, di richiedere ai Presidenti delle Camere che il termine di conclusione dei propri lavori sia prorogato di un anno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori documenti che sono stati acquisiti agli atti della Commissione. In particolare il SISMI ha trasmesso le cronologie degli atti di archivio relativi a due casi di defezionisti, il caso Gordievskij e quello Rude Kravo, mentre il segretario del CESIS ha comunicato le date delle riunioni di tale Comitato tenutesi negli anni 1995-1999.

Comunica inoltre che le persone sinora ascoltate dalla Commissione, da lui interpellate come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, hanno acconsentito alla trasmissione al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza delle parti segrete dei resoconti stenografici delle loro audizioni. Propone pertanto di autorizzare l'acquisizione da parte del predetto Comitato degli atti richiesti, ai quali dovrà essere garantito lo stesso regime di segretezza apposto dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Audizione del senatore Lamberto Dini

La Commissione procede all'audizione del senatore Lamberto Dini, in qualità di presidente del Consiglio *pro tempore* dal gennaio 1995 al maggio 1996.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Dini per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto a circuito chiuso.

Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Intervengono ripetutamente per porre domande il deputato FRAGALÀ e il PRESIDENTE, mentre il deputato PAPINI svolge alcune considerazioni.

Risponde ai quesiti formulati il senatore DINI.

Prendono quindi la parola sull'ordine dei lavori i deputati PAPINI, BIELLI, QUARTIANI e FRAGALÀ.

Il PRESIDENTE, acquisita la disponibilità del senatore Dini e constatato l'accordo unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione a mercoledì 4 giugno 2003, alle ore 13,30.

Avverte che l'audizione del maresciallo Mauro Doderò, già prevista per martedì 3 giugno 2003, alle ore 13, è rinviata ad altra seduta e che, in tale data e a tale ora, si terrà la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, cui seguirà l'audizione dell'ammiraglio Osvaldo Toschi.

La seduta termina alle ore 16,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti alla 9^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 3.2, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di non pretermettere le regioni e le province autonome nel procedimento di riattribuzione dei quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge.

Propone, inoltre, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sugli emendamenti presentati all'Assemblea, la maggior parte dei quali sono identici a quelli già presen-

tati presso la Commissione di merito; propone di riferire all'emendamento 3.101, identico all'emendamento 3.2 presentato presso la Commissione agricoltura, il parere non ostativo con l'osservazione formulata al medesimo emendamento.

Propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 9.100, osservando, tuttavia, che desta forti perplessità la previsione di un obbligo, come quello delineato dal comma 1 dell'emendamento, a carico di Regioni e Province autonome, imponendo inoltre un termine perentorio per il suo adempimento.

Propone, infine, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

68^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta per quanto di competenza.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

199^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate» (n. 227)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che, in merito ai rilievi sollevati sull'articolo 2, la Tabella AA annessa alla relazione tecnica, evidenzia gli oneri contributivi calcolati nella misura del 38,38 per cento.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, precisa che gli oneri relativi alla maggiorazione della base pensionabile non sono stati considerati in quanto il comma 2 prevede che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio non modifica le disposizioni di determinazione della base imponibile (legge n. 177 del 1976) e di assoggettamento contributivo (articolo 2, comma 10, della legge 335 del 1995) relative all'aumento del 18 per cento; inoltre in replica alle osservazioni concernenti la mancata quantificazione del minor onere connesso alle cessazioni dal servizio a domanda o per dispensa, osserva che esso risponde ad un criterio prudenziale in quanto non è possibile stabilire il numero del personale interessato, essendo ciò determinato da situazioni meramente soggettive; con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 3, la previsione dell'attribuzione di un assegno personale riassorbibile in caso di passaggio a qualifiche o gradi superiori di un ruolo diverso cui corrisponde un parame-

tro inferiore a quello in godimento, rientra nell'ambito di un consolidato principio di carattere generale finalizzato ad evitare penalizzazioni economiche connesse alla progressione in carriera. Tale previsione non determina comunque un maggior onere dal momento che al personale eventualmente interessato dalle norme in esame continua ad essere corrisposto il trattamento stipendiale maturato prima del passaggio alla qualifica superiore.

Sull'articolo 4, l'oratore fa presente che la mancata indicazione degli effetti finanziari connessi alla confluenza nella retribuzione individuale di anzianità (RIA) della quota parte del valore degli scatti gerarchici o aggiuntivi in godimento al primo gennaio 2005, non comporta oneri diversi da quelli già quantificati. Infatti, il valore degli scatti che confluiscono nel nuovo stipendio basato sui parametri, è stato determinato per tutto il personale con riferimento esclusivamente allo stipendio tabellare, senza tener conto della RIA, costituendo quest'ultima un elemento variabile del trattamento economico in relazione all'anzianità di servizio ed alla progressione giuridico economica di ogni singolo dipendente. Pertanto, il valore degli scatti, come individuato nella Tabella AA, per coloro cui è corrisposta la RIA, è inferiore a quello realmente percepito. A ciò consegue che l'onere complessivo del provvedimento, in quanto determinato sulla base del differenziale tra i nuovi parametri stipendiali ed i vigenti valori retributivi, comprensivi degli scatti determinati con le modalità suddette, indirettamente considera anche gli effetti di spesa derivanti dall'articolo 4. Ove fosse stata indicata, nella Tabella AA, anche la quota parte dei predetti scatti che confluisce nella RIA, l'onere complessivo sarebbe stato quantificato in un importo corrispondentemente inferiore.

In merito all'articolo 5, chiarisce che le anticipazioni stipendiali sono utili ai fini del calcolo della base imponibile e dell'indennità di fine rapporto per il personale cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza nel biennio 2003-2004, limitatamente agli importi percepiti; gli oneri contributivi correlati a tali anticipazioni sono stati considerati nella misura del 38,38 per cento come evidenziato nelle tabelle CC e DD allegate alla relazione tecnica. Le predette anticipazioni sono previste esclusivamente per gli anni 2003-2004 e non producono effetti sui trattamenti stipendiali a regime introdotti con il provvedimento in esame.

Per quanto riguarda l'attribuzione agli ispettori capo, e qualifiche e gradi corrispondenti con dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, del trattamento economico spettante agli ispettori superiori con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica, di cui all'articolo 7, osserva che tale previsione costituisce un mero adeguamento alla disciplina vigente, necessario, peraltro, per armonizzare l'introduzione del sistema dei parametri. La quantificazione dell'onere è stata comunque considerata, in quanto le unità interessate sono ricomprese nel numero complessivo del personale cui è stato attribuito il parametro corrispondente alla qualifica di ispettore superiore con meno di otto anni di anzianità nella qualifica.

In merito alle anticipazioni temporali, di cui agli articoli da 8 a 13, previste dalla disciplina transitoria dei decreti legislativi di riordino del

2001, precisa che il relativo onere è stato quantificato per il 2006 in 1.219.242,32 euro come desumibile dalla tabella 4. Al fine di tener conto di tale onere, è stato previsto l'impiego di 636.316.798 euro a fronte di uno stanziamento complessivamente utilizzabile per il 2005 di 638 milioni di euro. Per gli anni successivi al 2005, si ritiene che il predetto stanziamento consenta la copertura finanziaria anche degli oneri derivanti dalle norme in esame, tenuto conto che essi tenderanno a stabilizzarsi per effetto sia del meccanismo di compensazione, già indicato nella relazione tecnica, derivante dalle cessazioni dal servizio, sia in ragione dello specifico sistema di anticipazioni temporali che comporta una sorta di «sostituzione» tra il personale interessato. I relativi oneri saranno, infatti, riassorbiti nel momento in cui il personale maturerà le anzianità previste dal sistema dei parametri.

In merito, infine, alla norma di copertura finanziaria, concorda con le modifiche di carattere formale concernenti le riduzioni delle autorizzazioni di spesa, mentre con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore sul secondo periodo del comma 2, dell'articolo 16, precisa che il provvedimento è volto a realizzare un processo di razionalizzazione retributiva nei confronti del personale destinatario delle procedure di concertazione e contrattazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; posto che il provvedimento interessa la componente stipendiale del trattamento economico del personale, quest'ultimo costituirà la base di riferimento per le procedure di concertazione e contrattazione a cui sono preordinate le risorse previste dalla clausola di salvaguardia proposta nel provvedimento in esame. Al riguardo, il riferimento alle risorse finalizzate ai rinnovi contrattuali del personale interessato per la copertura degli eventuali scostamenti di spesa, appare coerente con le finalità delle modifiche legislative che con il provvedimento in esame si intendono introdurre; si tratta infatti delle medesime categorie di personale destinatarie delle suindicate procedure di concertazione e contrattazione e l'eventuale scostamento degli oneri rispetto alle previsioni verrebbe a configurarsi quale anticipazione dei benefici economici futuri a cui sono preordinate le risorse indicate nella clausola di salvaguardia in oggetto. Con riferimento ai rilievi circa l'imputazione di eventuali maggiori oneri ad eventi di incerta portata finanziaria, ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali costituiscono contenuto proprio della legge finanziaria. Inoltre, tenuto conto che il nuovo sistema stipendiale entrerà in vigore il 1° gennaio 2005, per le finalità di copertura si potrà provvedere anche a valere sulle risorse che verranno stanziare nelle successive leggi finanziarie che dovrebbero comunque assicurare il graduale riassorbimento degli scostamenti di spesa che dovessero in concreto verificarsi.

Preso atto della complessità delle questioni sollevate nel dibattito, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il relatore NOCCO, fa presente che si tratta degli emendamenti 1.1000/156, 1.1000/157, 1.1000/158, 1.1000/159, 1.1000/160, 1.1000/161 (nuovo testo), 1.1000/162, 1.1000/163, 1.1000/164, 1.1000/165, 1.1000/166, 1.1000/167, 1.1000/168, 1.1000/169, 1.1000/170, 1.1000/171, 1.1000/172, 1.1000/173, 1.1000/174, 1.1000/175, 1.1000/176, 1.1000/177, 1.1000/178, 1.1000/179, 1.1000/180, 1.1000/181, 1.1000/182, 1.1000/183, 1.1000/184, 1.1000/185, 1.1000/186, nonché delle proposte emendative agli emendamenti 2.1000 e 3.1000 riferiti al provvedimento in titolo. Al riguardo segnala che occorre valutare la compatibilità della previsione di ulteriori corsi di formazione indicati negli emendamenti 1.1000/156, 1.1000/157, 2.1000/1 (limitatamente al capoverso *a-quater*, *a-sexies*, *a-septies*, *a-octies*, *a-nonies* e *a-duodecies*), 2.2 (limitatamente al capoverso *a-quinquies*, *a-sexies*, *a-septies*, *a-octies*, *a-nonies* e *a-duodecies*), 3.0 (limitatamente ai capoversi *c-bis*, *c-ter*, *c-quater*, *c-quinquies*, *c-sexies*, *c-septies*, *c-octies*, *c-nonies*), 3.1000/15, 3.1000/20, 3.1000/21, 3.1000/19, 3.1000/24, 3.1000/26, 3.1000/27, 3.1000/31, 3.1000/32, 3.1000/33, 3.1000/34, 3.1000/48, 3.1000/57, 3.1000/159 e 3.1000/76 con la copertura finanziaria degli oneri recati dalla Scuola di cui all'articolo 3 eventualmente da configurare come limite massimo di spesa. Segnala, altresì, gli emendamenti 1.1000/180, 2.1000/1 (limitatamente al capoverso *a-terdecies*), 2.2 (limitatamente al capoverso *a-terdecies*), 3.0 (limitatamente al capoverso *c-decies*), 3.1000/1, 3.1000/2, 3.1000/9, 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/16, 3.1000/49, 3.1000/50, 3.1000/58, 3.1000/68, 3.1000/78 e 3.1000/79, in quanto sembrano comportare maggiori oneri o minori entrate. Occorre acquisire chiarimenti sui riflessi finanziari degli emendamenti 1.1000/162, 1.1000/176, 1.1000/179, 2.100 (ulteriore nuovo testo), 2.1000/32, 3.1000/88 e 3.1000/91. Per quanto concerne l'emendamento 2.1000/41 occorre acquisire chiarimenti sui profili finanziari ad esso connessi, valutando anche l'opportunità di richiedere una relazione tecnica, tenuto conto che la formulazione del capoverso 7 del comma 4 non sembra comunque idonea a garantire l'invarianza degli oneri. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS in replica alle osservazioni formulate dal relatore sugli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.1000, 3.1000,

5.1000, 6.1000, 6.0.1000, 7.1000, 9.1000, 10.1000, 11.1000 e 12.1000, fa presente che il termine «classe stipendiale» andrebbe sostituito con quello di «classe di anzianità», in modo da uniformare i riferimenti previsti nell'articolato. In tal senso, non sembrano conseguire effetti finanziari per il bilancio dello Stato se non quelli derivanti dalle differenze stipendiali dovute all'anticipo dell'acquisizione della classe di anzianità che sono state già quantificate nella relazione tecnica. Sempre con riferimento all'emendamento 1.1000, rileva che la quantificazione degli oneri connessi all'accesso del personale di magistratura alle funzioni di secondo grado e di legittimità, in anticipo, rispetto alle norme vigenti, è stata predisposta sulla base della maturazione dell'anzianità prevista per accedere ai concorsi, in quanto la nuova articolazione delle funzioni non consente, al momento, una quantificazione determinata sulla base della decisione di coprire i posti vacanti. D'altro canto, pur considerando i dati relativi al numero dei posti vacanti attualmente banditi, risultanti dalle statistiche rilevate dal CSM per gli anni 1998 al 2003, si registrerebbe un andamento medio in linea con le previsioni fornite nella relazione tecnica, pari rispettivamente a 91 posti per le funzioni di appello e a 16 per le funzioni di legittimità. Conferma, inoltre, il carattere permanente degli oneri connessi al funzionamento delle Commissioni di concorso, mentre sulla mancata corrispondenza fra il numero dei partecipanti al concorso per le funzioni di legittimità indicato nella relazione tecnica, precisa che il «numero 36» è frutto di un mero errore materiale dovendosi ritenere più corretto il numero di 54. La previsione del numero dei partecipanti è stata determinata sulla base del numero dei posti messi a concorso ed utilizzando un moltiplicatore pari a 4 per ciascun posto bandito. In merito alla differenza tra le spese di vitto, alloggio e viaggio tra i componenti della commissione di concorso ed i partecipanti, si precisa che la divergenza attiene alle spese di viaggio in quanto sono previsti due giorni di permanenza per i componenti delle commissioni ed un giorno per i partecipanti. Il relativo costo è stato calcolato, per i membri delle commissioni, solo per quelli provenienti da sedi diverse da quelle di servizio, mentre, per i partecipanti, la quantificazione è stata effettuata sul numero complessivo dei candidati, indipendentemente dalla sede di provenienza; ciò comporta che il costo medio risulta inevitabilmente più basso rispetto al relativo costo dei componenti delle commissioni. Infine, in relazione ai concorsi per il passaggio dalla funzione requirente e giudicante, il meccanismo adottato prevede una perfetta simmetria nel passaggio dall'una all'altra funzione, in modo tale da non creare posti vacanti nel corso di ciascun anno.

In relazione all'emendamento 3.1000, rileva che le maggiori entrate derivanti dalla partecipazione ai corsi della Scuola, sono state quantificate in modo approssimativo in quanto non incidono sulle valutazioni dell'onere complessivo derivante dalla proposta emendativa in questione. Nell'ambito delle voci di spesa relative ad arredi ed attrezzature, devono intendersi ricomprese anche quelle relative all'allestimento dei locali, acquisibili tramite locazione finanziaria. Per quanto concerne le spese connesse alla messa in sicurezza della Scuola, si specifica che esse debbono inten-

dersi ricomprese nei canoni di locazione finanziaria. In merito alle spese di funzionamento delle sedi decentrate, quantificate nella misura di un terzo rispetto a quelle della sede centrale, si è tenuto conto di alcune voci di spesa non variabili, tra le quali quelle di vigilanza. In merito alla retribuzione del corpo docente, l'onere retributivo è stato determinato con riferimento alle retribuzioni mediamente corrisposte ai docenti universitari, ottenendo un risultato comunque inferiore a quello indicato nella relazione tecnica: tale retribuzione deve quindi considerarsi come limite massimo di spesa. Con riferimento al numero dei partecipanti ai corsi, sulla base di informazioni fornite dal CSM, si è stimato un numero di corsi pari a cinquanta per ogni anno con una durata media di tre giorni. In seguito, tali stime sono state riviste innalzando il numero dei corsi a sessanta, il numero delle giornate aula ed il numero dei partecipanti. Il confronto dei costi per il rimborso spese dei partecipanti ai corsi deve essere effettuato, per ragioni di omogeneità con quello previsto per i partecipanti ai concorsi di cui all'emendamento 1.1000 e non anche con i componenti delle commissioni stesse. La differenza, peraltro poco significativa (pari a dieci euro) è dovuta al fatto che, per i partecipanti ai corsi, sono previste sedi decentrate, mentre per i partecipanti ai concorsi la sede di riferimento è unica. Il numero dei componenti il comitato direttivo è stato determinato pari a sette. La quantificazione, invece, è stata effettuata sulla base di dieci unità; pertanto l'importo di 284 mila euro, inizialmente previsto, dovrebbe essere rideterminato in 204,8 mila euro, ipotizzando, peraltro, che i componenti del comitato risiedono nel luogo dove ha sede la Scuola. L'utilizzo del personale amministrativo presso la Scuola avverrà nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, escludendo, quindi, nuove assunzioni. L'eventuale impiego di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, non determina nuovi oneri a carico del bilancio statale, in quanto la normativa vigente prevede variazioni compensative tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate (articolo 18, comma 20, della legge n. 290 del 2002). In merito al numero di unità di personale da utilizzare presso la Scuola, si stima nel numero di quindici unità di personale la dotazione organica da destinare alla sede centrale, ed in dieci unità quello da destinare a ciascuna sede decentrata. Si presume che tale personale svolgerà esclusivamente compiti di segreteria.

In merito all'emendamento 6.0.1000 la disposizione di cui alla lettera g) concernente il ricollocamento in ruolo dei magistrati, non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto esso avviene, sia pure in soprannumero, nelle medesime funzioni.

Sull'emendamento 7.1000, precisa che l'eventuale passaggio nella pubblica amministrazione del personale di magistratura dispensato dal servizio, non determina conseguenze di carattere finanziario, in quanto la normativa vigente prevede il mantenimento del trattamento economico in godimento.

In merito all'emendamento 13.1000, concernente l'indennità di trasferta ai magistrati di legittimità che risiedono fuori del distretto della Corte d'appello di Roma, la quantificazione è stata effettuata, in via pru-

denziale, sulla totalità dei magistrati per la mancanza di elementi utili alla determinazione del numero dei magistrati.

In considerazione dei chiarimenti offerti dal Governo, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, al fine di consentire un più proficuo esame delle questioni trattate.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221)

(Osservazioni alla Commissione per l'attuazione della riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e proposte di modifica)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, il relatore FERRARA illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che la costituzione della nuova società di diritto privato partecipata dall'ENEA non comporti nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, altresì, che, per garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento: a) è necessario prevedere un meccanismo in grado di compensare i maggiori oneri, connessi alle nuove posizioni di dirigente di prima fascia che si verranno a determinare a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa di cui agli articoli 11, 13 e 14, con i risparmi derivanti dalla riduzione dei posti di dirigente di seconda fascia; i suddetti risparmi devono essere conseguiti in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente in quanto l'invarianza della spesa connessa al provvedimento deve intendersi riferita agli attuali stanziamenti di bilancio, e quindi all'organico effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) il meccanismo di compensazione previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 15 deve essere effettivamente idoneo a garantire l'invarianza degli oneri legati ai compensi ed alle indennità dei componenti degli organi dell'ente rispetto a quelli attualmente previsti a legislazione vigente, con particolare riferimento al consiglio di amministrazione e al nuovo comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene quindi approvata dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

200ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate» (n. 227)

(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 4ª riunite. Seguito dell'esame e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi e proposte di modifica)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento in titolo, tenuto conto delle considerazioni emerse nel dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli con le seguenti condizioni: che all'articolo 3, comma 6, la parola: «riassorbibile» sia sostituita dalle seguenti: «da riassorbire»; che all'articolo 16, comma 1, dopo le parole : «dell'articolo 1», siano inserite le seguenti: «comma 4, terzo periodo,» e dopo le parole «»articolo 33, comma 2,« siano inserite le seguenti: »terzo periodo,«; che all'articolo 16, comma 2, nel secondo periodo, siano sostituite le parole: «sulle risorse finalizzate» con le seguenti: «quale finalizzazione prioritaria delle risorse destinate».

La Commissione osserva, inoltre, in relazione agli articoli 2 e 5, che nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione illustrata dal Governo si precisano gli oneri contributivi ma non vengono evidenziati e quantificati gli oneri derivanti dagli effetti pensionistici prodotti dal nuovo sistema di parametri, e che non appare quindi dimostrata la copertura dei suddetti oneri attraverso l'assoggettamento dei nuovi benefici alle relative ritenute, sia per quanto attiene agli effetti derivanti dalle anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali di cui all'articolo 5, sia per quanto riguarda gli effetti della disciplina di cui all'articolo 2 a regime.».

La Sottocommissione approva, quindi, il parere proposto dal Presidente relatore.

(1842) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CICCANTI riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando che l'emendamento 2.1 recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento 1.1 (analogo all'emendamento 1.2) stralcia il Protocollo dei trasporti dal disegno di legge in esame, mentre l'emendamento n. 2.2 (analogo all'emendamento 2.3), per tenere conto del minor numero di missioni annuali derivanti da tale stralcio, riquantifica gli oneri recati dal provvedimento da 462.765 a 456.565 euro, come indicato dalla relazione tecnica verificata positivamente dal Ragioniere generale dello Stato. Pertanto, precisa che l'eventuale parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto, dovrebbe essere condizionato, ai sensi della citata norma costituzionale, all'approvazione degli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il presidente AZZOLLINI propone alla Sottocommissione di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente con le condizioni testé esposte.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

40^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1787-B) *Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2035) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999*: parere favorevole;

(2187) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998*: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabri, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla Commissione per la riforma amministrativa:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 225): osservazioni favorevoli.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1787-B) Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti (2282) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (1787-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo*

ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).

II. Esame di emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8». (*Doc. XXII, n. 13*)

VIII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).

- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio*

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999 (2035).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Re-

pubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell' articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (2187).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo

per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002*).
- PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).
- EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
- SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).
- SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).
- SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570).
- Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli (2020).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
- ACCIARINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1058).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo*

ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (2200).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione di rappresentanti dell'ISBEM, S.C.p.A. – Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti» (n. 228).
- II. Seguito esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

- Seguito dell'esame dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitro

nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).

- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
- e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 8

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIANI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e all’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D’AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

III. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto*

proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 maggio 2003, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Presidente della società Ferrovie dello Stato S.p.A.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 29 maggio 2003, ore 14

- Audizione dell'avvocato dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro.
- Audizione del magistrato di Cassazione in congedo, Franco Giampietro.

- Audizione del professore associato di diritto amministrativo e di diritto minerario presso l'Università «La Sapienza» di Roma, Renato Federici.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 29 maggio 2003, ore 14

Seguito dell'esame della risoluzione n. 7-00252 Burani Procaccini ed altri
in materia di traffico di minori.
